SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

91ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 MARZO 1959

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO,

indi del Vice Presidente BOSCO

INDICE

Commissione permanente:

Elezione di Vice Presidente e di Segretario *Pag.* 4247

Congedi 4247

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 4247

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4247

« Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » *così modificato*: « Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » (72), *d'iniziativa dei senatori Giacometti e Gianquinto* (Discussione e approvazione con modificazioni):

BERTONE 4249

TAVIANI, *Ministro delle finanze* 4249

« Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno » (335) (*D'iniziativa dei deputati Isgrò ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 4261, 4262

BARBARO 4258

BETTIOL, *Ministro senza portafoglio* 4263

GRECO 4256

JANNUZZI 4260, 4262

LEPORE, *relatore* . . . . . *Pag.* 4262

RODA 4250

VALENZI 4252

« Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale » (227) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE 4288, 4289

AZARA, *relatore* 4278, 4287

CAPALOZZA 4270, 4287, 4288

CARUSO 4268

GIANQUINTO 4277

JODICE 4288

MAGLIANO 4286, 4287, 4289

MASSARI 4269

NENCIONI 4273, 4285, 4286

OTTOLENGHI 4275, 4289, 4290

PICCHIOTTI 4264, 4288

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 4280, 4286, 4289

TESSITORI 4284

Interrogazioni:

Annunzio 4290

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 4248

GAIANI 4248

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

C E M M I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore: De Bosio per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Elezione di Vice Presidente e di Segretario di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta pomeridiana di ieri, la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) ha eletto Vice Presidente il senatore Ferrari e Segretario il senatore Boletti eri.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa:

dei senatori Ruggeri, Milillo, Pessi e Gatto:

« Programma di potenziamento delle attività pescherecce » (427);

dei senatori Milillo, Ruggeri, Gatto e Pessi:

« Ripristino di agevolazioni tributarie a favore delle piccole imprese nazionali di pesca e di piscicoltura e di cooperative di pescatori » (428).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, nelle sedute pomeridiane di ieri, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Estensione a talune categorie di personale del Municipio di Mogadiscio delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sull'esodo volontario e la sistemazione del personale degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa » (257);

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (323);

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 13 aprile 1953, n. 340, sugli Archivi di Stato » (368);

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Autorizzazione della spesa di lire 80 milioni per lavori di completamento della Casa d'Italia a Buenos Ayres » (184);

« Concessione gratuita del passaporto agli emigranti » (293);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Concessione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (308);

« Modifica all'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 » (337);

« Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle ferrovie dello Stato » (339);

« Scambi occasionali e stagionali con l'estero di energia elettrica » (360);

« Proroga del termine per l'entrata in vigore delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale » (425), d'iniziativa dei deputati Pietro Amendola ed altri e Colitto e Carcaterra.

Comunico inoltre che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Norme per il conferimento della qualifica di primo capitano a talune categorie di capitani dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza » (286);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Contributo per il funzionamento del collegio universitario "D. Nicola Mazza" in Padova » (223), di iniziativa dei senatori Merlin ed altri;

« Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di Scienze Politiche » (266), di iniziativa del senatore Zoli;

« Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria » (314);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modificazioni della legge 3 aprile 1958, n. 449, relativa a miglioramenti delle prestazioni economiche della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » (247);

« Provvidenze a favore del personale licenziato da aziende siderurgiche e dalla Società carbonifera sarda » (276).

Inversione dell'ordine del giorno

GAIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAIANI. Signor Presidente, propongo che si discuta per primo il disegno di legge dei senatori Giacometti e Gianquinto (n. 72) iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giacometti e Gianquinto: « Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » *così modificato*: **« Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi » (72)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Giacometti e Gianquinto: « Abolizione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Essendo assente il relatore, senatore Trabucchi, invito il Presidente della Commissione finanze e tesoro a riferire sul disegno di legge.

B E R T O N E . Il senatore Trabucchi è impegnato alla Fiera di Verona, in seguito alle mie sollecitazioni perchè fosse presente alla discussione, ha comunicato la sua impossibilità di intervenire.

Alla relazione che egli ha presentato a nome della maggioranza della Commissione, io non ho nulla da aggiungere e ad essa pertanto mi rimetto.

Per quanto riguarda l'emendamento che ho sentito essere stato presentato (del quale peraltro non ho ancora avuto il testo scritto), emendamento tendente a sostituire alla data del 31 dicembre 1962, termine dell'efficacia delle norme proposte, la data del 30 giugno 1963, dichiaro che non ho nessuna difficoltà ad accettare questa variante, che non credo incida nella sostanza della legge.

In conclusione, chiedo scusa al Senato per non poter offrire in questa sede altre delucidazioni oltre a quelle già esposte dal relatore nella sua relazione scritta, rimettendomi, come ho detto, ad essa, per la doverosa fiducia che ho nella persona del senatore Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette al Senato soltanto per quanto concerne le sospensioni, così come ha proposto nel suo testo la Commissione finanze e tesoro; dovrebbe dirsi contrario alla abrogazione.

Debbo far presente che ci sono qui non soltanto degli interessi di lavoratori e di produttori a favore di tale sospensione, ma anche validi interessi contrari, soprattutto nel ramo agricolo.

Per queste ragioni ci rimettiamo al Senato non per l'abrogazione, ma per la sospensione. Resta inteso che, tenendo anche conto dell'assestamento nell'ambito dell'economia del Mercato comune, ci si riserva di presentare in proposito delle soluzioni definitive.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla discussione dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione e per il quale la Commissione stessa ha proposto il seguente titolo: « Sospensione del diritto erariale sul saccarosio contenuto nei melassi ».

Si dia lettura dell'articolo unico.

C E M M I , *Segretario*:

Articolo unico

È sospesa fino al 31 dicembre 1962 l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, e modificato dal decreto-legge 11 luglio 1957, n. 518, convertito nella legge 12 agosto 1957, numero 768.

P R E S I D E N T E . I senatori Gianquinto ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « 31 dicembre 1962 » con le altre « 30 giugno 1963 ».

Poichè non si fanno osservazioni lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che con l'approvazione dell'articolo unico si intende anche approvato il titolo del disegno di legge proposto dalla Commissione, di cui ho già dato lettura.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Isgrò ed altri: « Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno » (335) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri: « Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito socialista italiano ritiene di aderire all'approvazione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Isgrò ed altri che ha per iscopo la formulazione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, perchè ciò corrisponde ad una sentita necessità, cioè quella di consentire al Parlamento, in un modo finalmente organico e a scadenze prefissate, un sistematico controllo non soltanto di forma ma anche e soprattutto di merito sulle attività menzionate dal Comitato dei ministri.

A ben vedere, con questo provvedimento si viene a colmare una lacuna o meglio ancora ad integrare convenientemente l'articolo 2 della legge del 29 luglio 1957, laddove recitava (mi sembra nell'ultimo comma) che i programmi della Cassa del Mezzogiorno sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei ministri. Ed in verità una comunicazione scritta di carattere preventivo è stata fatta al Parlamento in questi ultimi anni; ed ho qui sott'occhio per esempio l'ultimo numero del programma per l'esercizio 1958-59, la cui veste tipografica è degna di tutta la nostra attenzione anche perchè è particolarmente interessante dal punto di vista statistico. Ma se noi entriamo nel merito delle questioni allora vediamo prima di tutto che queste relazioni non furono mai oggetto di dibattito in Parlamento, benchè, ad esempio, il preventivo per l'anno 1958-59 (che sta per chiudersi) preveda una imputazione di spesa, a carico del bilancio e a favore di uno dei molti organi che operano nel Mezzogiorno, e precisamente la Cassa per il Mezzogiorno, di qualcosa come 219 miliardi. Val quindi ben la pena di parlarne in modo organico, a parte il fatto che siamo sempre di fronte a un bilancio di carattere preventivo, vale a dire a promesse; noi vogliamo che a queste promesse seguano possibilmente delle realtà concrete. Per noi quindi non è una questione solo di forma, è una questione di metodo, di sostanza soprattutto: impegnare cioè il Governo a discutere i problemi del Mezzogiorno in un modo organico e quindi consentire al Parlamento di emettere un giudizio di convenienza su quello che è stato fatto e soprattutto sull'indirizzo economico che il Governo intende perseguire per gli anni a venire.

Ecco il giusto motivo per cui si è sentito il bisogno di integrare la ricordata legge del luglio 1957 con questa particolare modifica che, torno a dire, trova tutti noi consenzienti. Si viene con ciò ad integrare opportunamente anche l'annuale relazione sulla situazione economica del Paese e ad appagare finalmente in noi quella sete di conoscenza sui problemi del Mezzogiorno e soprattutto sulla politica economica in atto da parte del Governo per, non dico, risolvere, ma almeno tentare di avviare a soluzione l'annoso problema di queste terre. Io che appartengo alle terre del nord sento particolarmente — e non vi meravigli questa mia dichiarazione, — il problema del Mezzogiorno, perchè penso che è dalla sua soluzione integrale che dipende in larga misura la soluzione di altrettanti gravissimi problemi nazionali che investono l'economia del Paese nel suo complesso, da quello dei costi concorrenziali in agricoltura e nell'industria chiave a quello del pieno impiego della mano d'opera, se non altro per quella strettissima interdipendenza che lega ad una sorte unica tutta l'economia nazionale.

Dando perciò il nostro voto favorevole al presente disegno di legge vogliamo impegnare tassativamente il governo a non restringere il campo della relazione del Comitato dei ministri del Mezzogiorno alle sole enunciazioni statistiche di dati che, per quanto interessanti e significativi, rimangono tuttavia nel campo delle speranze. Intendiamo che il Governo non ci lesini le informazioni e le documentazioni in prospettiva che possono consentire al Parlamento una analisi di fondo dei problemi stessi, che possano permetterci di formulare finalmente, a ragion veduta, critiche, suggerimenti e soprattutto nuovi indirizzi positivi per quella via, lunga via, che rimane ancora da percorrere per av-

viare a soluzione i problemi fondamentali, storici dell'economia del Mezzogiorno.

Quello del Parlamento, allora, secondo il nostro punto di vista, non ha da essere solo un controllo posteriore su atti già avvenuti e già posti in essere dal Governo, non vuol essere — e lo dico con tutta lealtà — azione di disturbo o di remora a tutte quelle iniziative che il Governo sarà per prendere in questo impegnativo settore. Dalla discussione che ne discenderà in occasione della presentazione della relazione stessa, scaturiranno certamente nuove, feconde proposte da parte di tutti i banchi di quest'Aula. Soprattutto si tratterrà di porre fine, in piena collaborazione tra Parlamento e Governo, alle sfasature che sinora hanno caratterizzato gli interventi governativi in materia.

In primo luogo, la più volte lamentata mancanza di coordinamento tra le molteplici iniziative governative che, per non aver tenuto in dovuto conto la necessità di graduare gli interventi statali in ordine di tempo, di misura e di intensità, a seconda di una logica scala di bisogni, ha suscitato critiche nel Parlamento e soprattutto nel Paese, non certo prive di fondamento.

Queste iniziative incidono sul bilancio con cifre assai notevoli. Infatti se i colleghi parlamentari si prendessero la briga di sfogliare le relazioni annue di preventivo della Cassa del Mezzogiorno avrebbero la misura, sia pure su un piano semplicemente statistico, degli oneri che hanno sin quì gravato sul bilancio dello Stato, a favore della Cassa del Mezzogiorno. Sono qualcosa come 2 mila miliardi per gli anni passati ed aumenteranno ancor più per gli anni futuri, se si terrà fede a quella progressione di sforzi, a carico del bilancio statale, che vedrà il suo maggior incremento proprio negli ultimi anni del Piano cosiddetto per la rinascita del Mezzogiorno. Ma è appunto a questa mancanza di coordinamento degli sforzi sin quì compiuti che si debbono imputare gli scarsi risultati finora ottenuti, per tacere delle critiche sin quì suscitate.

Senza contare che un'organica ed annuale discussione in Parlamento farà risparmiare tempo prezioso a tutti i parlamentari ed ai membri del Governo, dal momento che, sino ad oggi il problema del Mezzogiorno venne posto attraverso mozioni e interpellanze in modo empirico, sporadico, frammentario, mai in modo organico, razionale, integrale, come evidentemente succederà allorquando, in base a documenti e prospettive di sforzi annuali, il Parlamento sarà in grado, finalmente, di valutare le necessità del Mezzogiorno ed i mezzi coi quali il Governo intende porvi riparo. Perchè non è certo con l'improvvisazione, la soluzione particolaristica e men che meno con la discussione di un ordine del giorno, per sua natura limitato e circoscritto ad un solo particolare problema, e talvolta marginale, che si arriva a capire le necessità d'insieme di queste regioni il cui sviluppo è ancora per molti aspetti, al di là da venire.

Il problema rimane invece, di struttura e di fondo; problema di investimenti preordinati ed unitari, configurati su piani preventivamente elaborati, che tengano conto appunto di quella scala dei bisogni, cui prima accennavo, il cui ultimo fine ha da essere la rinascita economica del Mezzogiorno e l'inserimento della sua particolare economia in quella assai più complessa ed impegnativa del Mercato comune, senza che ciò abbia a cagionare i terremoti, che si paventano e che immancabilmente si verificherebbero, ove non si ponesse mano a riguadagnare il troppo tempo che abbiamo perduto. Non dimentichiamo che il Mercato comune, facendo cadere, sia pure gradualmente, i dazi protettivi e i premi di cui sin qui ha goduto la nostra agricoltura, farà sorgere nuovi e assai più gravi problemi, in aggiunta a quelli angosciosi che pur oggi travagliano l'economia del Mezzogiorno.

La prima fase di questo inserimento, la fase cioè del brusco ed immediato contatto di un'economia per certi aspetti ancora feudale, comunque primitiva o, nella migliore delle ipotesi, in fase formativa, come quella del Mezzogiorno, con una dura realtà che è quella del Mercato comune, costituirà un assai doloroso risveglio, specialmente per gli italiani del Meridione. Occorre che la durata di questa prima fase di inserimento sia della minore ampiezza possibile, se vogliamo evitarne i più perniciosi contraccolpi.

Per realizzare questo è necessaria una linea di politica economica per il Mezzogiorno, che oggi assolutamente manca, e in primo luogo una politica economica che tenga conto degli impegni del Mercato comune e soprattutto delle esigenze dello schema decennale di sviluppo dell'economia e del reddito. Questa linea di politica economica esige però un periodico, approfondito ed ampio dibattito in Parlamento, come io mi auguro abbia a succedere in occasione della presentazione della relazione annuale, oggetto del disegno di legge che noi ci accingiamo ad approvare.

Avendo di mira questa suprema finalità ed esigenza e nella speranza che il dibattito annuale su temi di questo tipo abbia a dare i frutti che ci ripromettiamo, il nostro Gruppo si accinge a dare il suo voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valenzi. Ne ha facoltà.

V A L E N Z I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il progetto di legge in esame, come già ha detto l'amico e collega Roda, risponde ad una necessità da tempo avvertita e del resto da noi stessi espressa nelle Aule parlamentari in questi anni. Il voto della nostra parte politica sulla legge Isgrò alla Camera e il voto unanime della 1ª Commissione del Senato fanno chiaramente prevedere quale sarà lo esito del voto in quest'Aula. Ma io credo che convenga sottolineare che la Camera ha approvato la legge con delle modifiche che vogliono tener conto non soltanto dell'articolo 2 della legge di proroga, ma anche dell'articolo 10 della legge sulla Calabria, ed in particolare si è estesa la valutazione del coordinamento agli investimenti degli enti a partecipazione statale. In questo modo la discussione, che noi potremo svolgere annualmente sul bilancio della Cassa, poichè questa legge verrà approvata, potrà allargarsi e prendere un più grande respiro, come giustamente ha testè ricordato l'onorevole Roda. Quindi il nostro voto favorevole a questa proposta di legge ha anche il senso di un formale invito al Governo, affinchè questa relazione sia redatta con criteri di ampiezza, in modo che realmente il Parlamento possa realizzare un controllo sulla politica del Governo nei confronti del Mezzogiorno, ed esercitare anche, oltre il controllo, il diritto a modificare l'indirizzo di tale politica. La legge quindi va accolta senza modificazioni dal Senato, ma noi in realtà qualche riserva l'abbiamo, ed io mi permetterò di formularle, sia pur per sommi capi. Il tempo stringe e un ritorno alla Camera ne comprometterebbe gli effetti immediati. Perciò noi ci riserviamo di esprimere soltanto come dichiarazione di voto le nostre riserve. D'altra parte non condividiamo le osservazioni critiche emesse dalla 5ª Commissione circa l'inutilità della relazione annua. Infatti, secondo la maggioranza della 5ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, essa avrebbe dovuto essere semplicemente un capitolo nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e non costituire una relazione a parte. Ma a questo proposito conviene ricordare che in realtà la relazione annua al Parlamento non ha quasi mai operato nè permesso un approfondimento reale dei problemi meridionali, mentre è sperabile che una relazione particolare sulla Cassa del Mezzogiorno rechi un esame più attento della situazione economica delle regioni meridionali e permetta su di essa una più ampia discussione. Non possiamo fare altro, quindi, che considerarci favorevoli alle ragioni che respingono l'obbiezione della 5ª Commissione contro il fondamento della legge Isgrò.

Abbiamo però delle riserve ed avremmo formulato anche degli emendamenti se non avessimo voluto evitare di ritardare l'*iter* di questa legge. Innanzitutto, il senso che avremmo voluto che questa legge avesse e che ci sforzeremo di darle ogni volta che affronteremo l'esame della relazione annua, proposta nella legge in esame, è più vasto di quanto la legge stessa non lo intenda. Noi, cioè, come sempre abbiamo sostenuto, pensiamo che si tratti, a proposito di discussioni politiche in Parlamento sul Mezzogiorno, più che di una questione di coordinamento (e in questo forse leggermente dissento dal collega Roda), più che di controllo di spese, noi pensiamo di partecipazione ai programmi (è questo forse il punto nel quale ci troviamo più distanti noi di questa parte politica dai

proponenti la legge stessa). In conclusione: di un esame generale della politica meridionalista del Governo nel suo complesso, così come viene svolta non solo dalla « Cassa » ma attraverso tutti i suoi organi e i suoi Enti. Ogni Ministero dovrebbe e potrebbe svolgere una sua politica nei confronti del Mezzogiorno. Troppo spesso la Cassa ha costituito una sorgente di investimenti, come molte volte si è detto, non aggiuntivi, ma sostitutivi, e quindi ha sostituito nella spesa questo o quel Ministero che invece avrebbe dovuto operare questi o quegli investimenti nel Mezzogiorno.

D'altra parte la Cassa ha costituito spesso nell'azione di governo di questi dieci anni una specie di alibi nei confronti delle popolazioni meridionali. Con l'esistenza della Cassa del Mezzogiorno il Governo considera di aver adempiuto alle sue funzioni nel campo della politica verso il meridione, e così il Governo nel suo insieme non svolge la politica meridionalistica che invece si rivela sempre più come indispensabile. La Cassa è insufficiente. L'attuale situazione lo dimostra, perchè dopo molti anni di attività della Cassa noi abbiamo dovuto discutere l'anno scorso una legge di proroga della Cassa stessa nel corso della quale sono state avanzate, e non soltanto da questa parte politica, una serie di critiche di fondo sulle funzioni e attività della Cassa, anche per il modo in cui viene diretta. D'altra parte, la discussione e la lotta che si è svolta nel Parlamento, sia alla Camera che al Senato, attorno all'articolo 2, che stabilisce il 40 per cento di investimenti per il Mezzogiorno sulle spese pubbliche, dimostrano come in realtà la Cassa non sia riuscita nei primi anni e fino all'anno scorso a svolgere quella che avrebbe dovuto essere la sua funzione, se non in minima parte. E ciò che è più significativo, non vi è più nessuno, neppure tra i più fervidi sostenitori della Cassa, che osi, oggi, sostenere che la Cassa abbia realmente svolto la sua funzione. D'altra parte l'attuale situazione del Mezzogiorno dimostra chiaramente, per le condizioni in cui si trovano le popolazioni meridionali, il fallimento della politica meridionale della maggioranza governativa. La discussione che si è svolta sull'articolo 2 e le resistenze opposte da alcuni rappresentanti del Governo e della maggioranza hanno, d'altra parte, rivelato le divisioni esistenti nel campo democristiano sulle questioni meridionali. È vero che alla Camera si è creata in dati momenti una maggioranza meridionalista che ha fatto passare l'articolo 2 della legge di proroga della Cassa. Ma io ricordo bene una discussione avutasi durante l'estate del 1957 alla 5ª Commissione, dove si sono constatate delle resistenze anche abbastanza serie da parte, per esempio, del ministro Bo, che allora era Ministro dell'industria, oltre che da parte di numerosi senatori democristiani, per cui si arrivò, poi, ad una specie di compromesso; e, d'altra parte, l'articolo 2 oggi ancora è lungi dall'essere, non dico applicato, ma ad un semplice inizio di applicazione.

Parlavo, prima, di una maggioranza diversa da quella governativa verificatasi a volte nel nostro Parlamento su determinate questioni meridionali, e a questo proposito vorrei leggere al Senato le dichiarazioni che ha fatto lo stesso deputato Isgrò a conclusione della discussione, su questa stessa legge, che porta il suo nome, perchè mi sembrano molto significative e perchè mi pare che da esse risulti una visione dell'azione politica da condursi sulle questioni meridionali assai vicina alla nostra.

Egli dice, infatti, parlando per ringraziare il Parlamento del voto dato al suo disegno di legge: « Si tratta cioè di realizzare un controllo parlamentare sull'attività del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, controllo che necessita per lo snellimento dell'attività stessa del Comitato. Oggi il Parlamento interviene attraverso gli ordini del giorno o attraverso le interrogazioni o le interpellanze, ma in questa maniera non si possono determinare con criterio organico le varie priorità. Nella maniera attuale le richieste avvengono in modo disordinato, superficiale, talvolta addirittura inutile. Ora è evidente che occorre far sì che annualmente si svolga davanti al Parlamento una discussione organica che impegni il Governo a predisporre un programma di investimenti coordinato, e si pongano le condizioni per sapere quali opere effettivamente siano state realizzate o si debbano realizzare e i vantaggi che

il programma ha prodotto o produrrà nella economia del Mezzogiorno, in maniera da poter indicare gli orientamenti per i problemi connessi ».

Credo che questa dichiarazione dell'onorevole Isgrò ed alcune frasi contenute nella relazione Lepore abbiano senz'altro l'appoggio di quanti sinceramente sono pensosi delle Regioni meridionali. Ma, come dicevo prima, noi abbiamo su questa legge delle riserve, riserve che intendo riassumere rapidamente.

Le più serie riserve che io formulo, e mi dispiace che non sia presente l'onorevole Pastore, non perchè non riconosca l'autorità piena del Sottosegretario, ma perchè nel suo discorso di Bari l'onorevole Pastore sosteneva alcune tesi che avevano un loro valore, le prime riserve, dicevo, su questo problema riguardano la carenza di una partecipazione democratica alla elaborazione del programma da parte delle popolazioni meridionali.

La legge in sostanza limita il campo della discussione parlamentare a ciò che è avvenuto, cioè ad un esame di un bilancio consuntivo, e non ad un esame, come sarebbe intenzione dello stesso proponente onorevole Isgrò, dei programmi futuri. Ma non basta: alla elaborazione di questi programmi, diciamo noi, dovrebbero partecipare le popolazioni interessate. In che modo questo potrebbe esser possibile? Ricorderemo ad esempio la richiesta da noi avanzata quando, in sede di discussione della legge di proroga, chiedemmo di far partecipare i rappresentanti dei sindacati al Consiglio di amministrazione della Cassa, proposta questa che il Governo non ha accettato. D'altra parte si può vedere un riflesso di questa nostra richiesta, e anche della nostra posizione, riconosciuta giusta da parte del Governo, nell'articolo 42 della legge di proroga, detta « provvedimenti per il Mezzogiorno », quando si dice che i programmi della Cassa per la parte concernente opere in Sicilia ed in Sardegna saranno predisposti d'intesa con le amministrazioni delle rispettive Regioni.

Se è risultata utile, necessaria una collaborazione da parte del Governo con le Regioni, potrebbe ricercarsi da parte del Governo una collaborazione con i Comuni e con le Provincie di quella determinata zona nella quale si vuole operare. Oggi, invece, vi è tendenza a vedere le cose dall'alto, e in questo sta una delle più gravi debolezze della Cassa per ciò che si riferisce alla elaborazione di programmi.

L'ultimo esempio della tendenza da me denunciata ce lo ha dato il Governo il 16 dicembre — o il 16 novembre scorso, mi sfugge la data esatta — quando si è saputo dalla stampa che il Consiglio dei ministri aveva stabilito le dieci zone ove si dovrebbero costituire i consorzi industriali previsti dalla legge n. 2060 « Provvedimenti per il Mezzogiorno » del 20 luglio 1957.

L'obiezione che mi si può muovere ha un suo fondamento indiscutibile, quello cioè che le proposte dal basso non sono venute, o almeno hanno tardato a venire. Questo è vero, ma potrei anche rispondere che so di proposte venute, per esempio, dal Consiglio comunale di Castellammare di Stabia per la creazione di un consorzio industriale proprio in quella zona. Altri colleghi potrebbero indicare altri esempi di iniziative per lo meno embrionali venute dal basso.

Ad ogni modo rispondo che la Cassa avrebbe dovuto sollecitare proposte e discutere con i Consigli provinciali, con i rappresentanti delle popolazioni locali, con chi insomma risiede ed abita nelle regioni nelle quali si riconosce necessario creare questi consorzi industriali. Con questi rappresentanti si potrebbero avere rapporti assai più continui ed intensi di quanto non avvenga nelle visite che spesso di corsa compie l'onorevole Pastore. Si potrebbero creare, di fatto, delle consulte con i rappresentanti, per esempio, delle Camere di commercio, delle Camere del lavoro, delle organizzazioni di artigiani e industriali, come avviene spesso nelle consulte di alcune Camere di commercio, ma con dei compiti più costruttivi che non di semplice, superficiale spesso inutile scambio di idee, come troppo spesso avviene.

Insomma, attraverso una serie di contatti organizzati con le popolazioni locali, il Governo potrebbe decidere con maggiore cognizione di causa, giacchè potrebbe raccogliere suggerimenti non raramente molto utili. D'al-

tra parte questi contatti potrebbero anche far scomparire il sospetto che i problemi siano decisi (come qualcuno teme, sulla base anche di indicazioni abbastanza precise) per rispondere a volte ad interessi di gruppi, di pochi, e non in vista di un interesse generale delle popolazioni.

In altra occasione già, non esistendo ancora l'Ente Regione, noi avevamo proposto (mi pare proprio nella discussione della legge proroga dei provvedimenti per il Mezzogiorno) che si costituissero queste specie di consulte, composte di rappresentanti degli interessi economici di ogni provincia. In questa sede avrebbero dovuti venire discussi i vari provvedimenti, sulla base di proposte, riguardanti provincia per provincia, elaborati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli altri organismi collegati. A tale proposito vorrei anzi fare una domanda molto precisa al Ministro.

Quando si parla di enti a partecipazione statale, i quali dovrebbero essere compresi nella relazione annua al Parlamento, si intende parlare dell'I.R.I., dell'E.N.I. soltanto o anche degli enti finanziatori come l'ISVEIMER, l'IRFIS e il CIS? Questi organismi vivono una vita che molto spesso è lontana da contatti con le popolazioni interessate, nè sembra che per adesso si intenda parlare di rendiconti sul piano parlamentare. In quanto al modo in cui vengono costituiti gli organismi dirigenti di questi enti, intendo rifarmi ad un solo esempio, fra i tanti di cui gli ambienti meridionali hanno avuto a dolersi.

Recentemente è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa l'ex sindaco di Torre del Greco. Si tratta di una personalità appartenente al Partito di maggioranza, che ha dovuto lasciare la direzione dell'amministrazione comunale in condizioni assai tristi; fu infatti eliminato, direi, con il consenso di tutte le parti del Consiglio comunale — come possono confermare i senatori, presenti in quest'Aula, eletti nella provincia di Napoli — per così dire per incapacità. Perchè allora questo signore, eliminato da quella carica per tali ragioni, è stato portato alla direzione della Cassa?

Si dice che il suo partito abbia voluto dargli una « compensazione ». È probabile, perchè diversamente questa nomina non sarebbe spiegabile, in quanto questo signore non sembra proprio, non dico degno (perchè non intendo offenderlo), ma all'altezza di assolvere i nuovi compiti abbastanza difficili che gli sono stati assegnati. Ora, questa concezione, che sembra molto valida in certi ambienti che, ahimè, presiedono alla formazione delle direzioni di enti ed aziende, in realtà vizia e corrompe la vita stessa di quelle amministrazioni.

Ma torniamo a quanto si diceva sulla legge che ci interessa. Noi avremmo voluto vedere, in questa legge, forse più di quanto essa in realtà non possa offrirci. Dico questo per esprimere il nostro convincimento su questa materia, e cioè che occorre una svolta nella concezione che guida coloro i quali hanno le maggiori responsabilità nella vita politica meridionale, la quale non deve essere più caratterizzata dagli orientamenti che l'esperienze di questi dieci anni hanno rivelato errati, perchè in particolare tendenti a considerare le popolazioni come oggetto e non come protagoniste della lotta per la propria rinascita. Noi abbiamo più di una volta combattuto la concezione con cui hanno operato i dirigenti della Cassa per il Mezzogiorno, che è stata spesso denunciata come una concezione di tipo elettoralistico, che favorisce la formazione di cricche e interessi particolaristici, che vede nella Cassa una specie di enorme superministero destinato a fare da parafulmine al Governo e alla maggioranza contro il malcontento, per l'insaziata sete di giustizia, che sale dalle popolazioni meridionali.

A questa concezione, che noi consideriamo esiziale, noi abbiamo sempre opposto un'altra concezione e, fino a quando questa non si potrà sostituire a quella oggi in atto, rischiamo di non vedere una vera trasformazione nella politica meridionale, trasformazione che — come diceva giustamente il collega Roda — è indispensabile oggi più che mai, dal momento che è entrato in attuazione il Mercato comune e dal momento che, come risulta indiscutibilmente da varie pubblicazioni, dai più diversi strati della vita economica meridionale (si veda, per esempio, « La Rassegna » del Banco di Napoli) si avanzano serie e diverse preoccupazioni, di

cui anche lo stesso giornale « Il Mattino » si è fatto portavoce, pur essendo un giornale che rappresenta interessi ben lontani, se non avversi, dai nostri.

Ebbene, esiste tutta una pubblicistica meridionale dalla quale balzano evidenti le preoccupazioni che si nutrono, e direi a volte anche le ostilità manifestate da alcuni ambienti industriali o di imprenditori meridionali contro i pericoli che essi vedono — e noi pensiamo giustamente — nel Mercato comune.

Il professor Giuseppe Di Nardi, che è stato uno dei collaboratori più vicini, mi pare, al ministro Martino e agli altri uomini di Governo che hanno elaborato nei primi tempi gli accordi del Mercato comune, che ha fatto parte di una importante Commissione europea, ed ha scritto uno dei primi libri sul Mercato comune, e cioè « Europa senza dogane », pubblicato da Laterza, ebbene, il professor Di Nardi già due anni fa ha avanzato una serie di preoccupazioni affermando esplicitamente che le conseguenze più gravi e più dure si ripercuoteranno per forza di cose sul Mezzogiorno in generale, ma in particolare nel settore industriale che dovrà essere ridimensionato.

Infatti in questi ultimi mesi abbiamo assistito al chiudersi delle fabbriche della zona di Baia, di Pozzuoli, abbiamo assistito alla crisi delle Cotoniere meridionali nella zona di Salerno, alla crisi delle industrie del vetro, alla crisi dilagante un po' dappertutto. Queste preoccupazioni quindi non sono infondate, ma hanno anzi un serio e grave fondamento.

In questa situazione è chiaro che la legge di proroga della Cassa poteva e può ancora avere degli effetti indiscutibilmente salutari, soltanto a condizione però che sia impugnata come un'arma per operare subito, largamente, con un senso profondamente democratico e con la volontà di fare non gli interessi di gruppi o di persone, sia pur in senso soltanto elettoralistico e politico. ma gli interessi generali dell'economia meridionale.

Ma il fatto è che la concezione di cui prima parlavo vizia ancora tutta la vita ed il funzionamento di questi enti. Noi invece pensiamo che la concezione che dovrebbe animare gli uomini di Governo che operano in questo campo dovrebbe essere caratterizzata dalla fiducia nella capacità e nella volontà di riscatto delle popolazioni del nostro Mezzogiorno, dalla coscienza che il distacco tra il Nord ed il Sud del nostro Paese è un problema di fondo della società italiana che va risolto nell'interesse di tutta la Nazione. Indubbiamente la Cassa per il Mezzogiorno può essere un elemento di rinascita; ma se il Governo con i suoi organismi non opera in senso favorevole al Mezzogiorno, non si risolvono i suoi gravi problemi soltanto con la creazione e la proroga della Cassa, ne tanto meno con la relazione sull'attività della Cassa.

Pertanto, con queste riserve, ma con la coscienza che la proposta degli onorevoli Isgrò ed altri — così come d'altra parte il relatore collega Lepore ha rilevato nella sua relazione — costituisce un passo avanti, perchè apre la possibilità al Parlamento di discutere una volta all'anno questo problema che invece fino ad ora non era quasi possibile discutere o si affrontava soltanto attraverso lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze che non portavano spesso ad alcuna conclusione, e con l'intenzione di estendere questa discussione in un più ampio dibattito che investa tutta la politica economica del Governo, confermiamo la nostra adesione a questo disegno di legge. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, tanto io che la mia parte siamo pienamente favorevoli al disegno di legge che stiamo esaminando. E vorrei aggiungere, certo di non essere smentito: siamo tutti favorevoli, noi di questa più larga parte, che non è contraddistinta da un certificato di affiliazione politica nè da una tessera di partito, ma da un consenso più vasto e più personale, per aver cioè in comune il certificato di nascita, per essere nati e vissuti nel Mezzogiorno, partecipi come siamo delle sofferenze del Sud, dei suoi dolori, dei suoi bisogni, dell'acuta povertà dei suoi figli. E non dovrebbe esservi dubbio che, superati i rigidi

schemi delle caratterizzazioni dei partiti, dobbiamo tutti quanti noi, parlamentari meridionali, convenire su posizioni più univoche, di convergenza cioè sugli interessi meridionali, di unione, oserei dire sacra, a difesa delle aspirazioni e delle esigenze delle nostre regioni.

Io stesso ebbi a rilevare, per la mia parte politica, nel corso del dibattito recentissimo sulla fiducia al Governo, l'onesto sforzo del Governo Segni per adeguarsi alle necessità e alla realtà del Mezzogiorno, per provvedervi o comunque per avviare a soluzione i suoi problemi. In quell'occasione avemmo la possibilità di precisare il nostro pensiero su taluni aspetti della politica meridionalistica, quella politica che noi chiediamo, anzi pretendiamo dal Governo. L'occasione fu davvero felicissima per impegnare l'Esecutivo, che era allora al primo è più importante atto della sua vita, e richiamarlo al rispetto delle esigenze di una popolazione che ha sempre dato più che non abbia avuto e che si aspetta che le sia resa finalmente giustizia. Occasione felice, perchè avevamo la possibilità di discutere le idee che sono parte integrante del nostro mandato politico e che almeno, per quanto personalmente mi riguarda, sono in gran parte la giustificazione e l'impegno della mia permanenza in quest'Aula.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che stiamo esaminando è valido sopratutto per questo: perchè crea ogni anno una occasione di dibattito sui nostri problemi, dibattito che altrimenti sarebbe spezzato nell'occasione contingente di interrogazioni o interpellanze o di provvedimenti adottati di volta in volta. Un dibattito che dovrà essere ogni volta ampio, approfondito, che non dovrà lasciare zone d'ombra nè dovrà essere condizionato da compiacenze di affiliazione o di parentela politica.

Noi sentiamo di assumere questo impegno nella sicurezza che tutti gli onorevoli colleghi della mia parte geografica lo vorranno sentire e vorranno impegnarsi fin d'ora, per questi dibattiti, alla più rigorosa e leale sincerità. E mi sembra veramente opportuno, come trovo sottolineato nella relazione completa ed efficace dell'onorevole collega Lepore, che questo dibattito venga ogni anno celebrato a sè stante; voler fare di questa relazione sull'attività del Mezzogiorno un'appendice alla più ampia relazione generale annua sulla situazione economica del Paese, mi sembrerebbe ingiusto oltre che inopportuno. E non sembri, questa, pretensione o malintesa velleità di prestigio perchè, in realtà, l'ampiezza e la complessità dei problemi e lo stesso impegno del Governo ad una vasta azione politica impongono una trattazione approfondita in un dibattito che abbia come unico e solo argomento tali problemi e le proposte soluzioni.

Nè al Parlamento deve essere sottratta una così vasta e responsabile vigilanza sull'opera dell'Esecutivo; dirò di più: non deve essere sottratta ai parlamentari meridionali, che più e meglio di ogni altro possono e devono portare il contributo della loro preparazione, della loro esperienza, della conoscenza diretta, e spesso sofferta, dei problemi del Mezzogiorno. Alle buone intenzioni che furono espresse dal Governo in quest'Aula, e che furono ripetute pochi giorni dopo a Brindisi, corrisponderanno così il pungolo e l'impegno del Parlamento.

Non suoni, questa, mancanza di garbo o addirittura sfiducia. Ammaestrati ormai, come siamo, da una lunga consuetudine di disinganni, vorremo essere noi stessi partecipi, o comunque testimoni, con diritto di parola e di voto, dell'attività che si vorrà svolgere a favore delle nostre regioni.

Per questi dibattiti la mia parte sarà particolarmente presente e particolarmente viva, non solo per ascoltare il consuntivo degli sforzi compiuti, ma anche, e soprattutto, per discutere insieme il preventivo e manifestare insieme i nostri suggerimenti ed i nostri consigli.

Onorevoli senatori, intendiamo — diciamo questo per farvi accettare queste parole di presunzione — intendiamo, specie per quanto riguarda le nostre regioni, le loro sofferenze e le loro lacrime, non rinunciare ad alcuno dei diritti che ci assegna il metodo democratico. Pronti d'altra parte ad esercitare il dovere di intervenire, senza alcun sottofondo politico, ma con la più compiuta e responsabile lealtà, a sostegno dell'attività del Governo, quando questa sia indi-

rizzata (e così abbiamo la speranza, anzi voglio dire la certezza di ritenere) al progresso economico e sociale del Mezzogiorno. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, pare strano che dopo nove anni dall'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, la quale è stata creata con la legge del 10 agosto 1950, n. 646, si debba solamente ora rendere obbligatoria annualmente la relazione alla Camera e al Senato del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Già altra volta era stato chiesto questo provvedimento, ma, mi permetto di dire, vanamente. Del resto, meglio tardi che mai! Meno male che dopo nove anni dall'inizio e prima di sei anni dalla fine di questo istituto si sia stabilito per legge l'obbligo di riferire al Parlamento.

Il disegno di legge in esame, che naturalmente noi approviamo — mi onoro di parlare anche a nome del Gruppo, di cui faccio parte — e che è d'iniziativa parlamentare, ed è dovuto agli onorevoli deputati Isgrò, Penazzato ed altri, si propone tale finalità. Esso è accompagnato dall'interessante, esauriente, chiara relazione dell'onorevole Lepore, che abbiamo letto con vivo piacere, anche perchè ne condividiamo interamente i concetti, oltre che la nobile forma. Le leggi, cui si riferisce questo disegno di legge, sono quella di istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, del 10 agosto 1950, n. 646, quella recante alcuni provvedimenti per la Calabria, del 26 novembre 1955, n. 1177, e infine quella per la proroga al 1965 della Cassa, del 29 luglio 1957, n. 634.

Nella parte che riguarda precisamente la Calabria è detto che le opere pubbliche, che rientrano nella competenza della Cassa, debbono essere fatte in aggiunta e ad integrazione delle opere che sono in programma. Quindi aggiunta ed integrazione, dice l'articolo 2 della legge. Mi permetto di sottolineare questa espressione, perchè è bene chiarire, una volta per sempre, che quello che fa la Cassa non deve essere sottratto alla competenza e ai finanziamenti degli altri Ministeri, e viceversa; vale infatti la reciproca!

La necessità che vi sia un coordinamento, che è invocato dalla legge, fra i Ministeri interessati (quello dell'agricoltura, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, dei trasporti) è una pregiudiziale che nell'articolo primo della legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno non può non esserci e non trovare applicazione. Necessità di maggiore coordinamento si impone oggi, che se ne chiede la relazione annua al Parlamento stesso. Come anche l'estensione del coordinamento degli investimenti agli enti, che sono interessati a questo problema, è indispensabile. Tutti gli enti autonomi, nessuno escluso, devono, attraverso la relazione del Ministro Presidente della Cassa per il Mezzogiorno, essere considerati. Da un lato quindi si coordina meglio, dall'altro si controlla meglio!

Quanto mai opportuna, perciò, e, direi, necessaria questa legge, anche se tardiva di nove anni. Nè vale l'osservazione, che tale relazione possa essere contenuta nella relazione generale sulla situazione economica nazionale, perchè, come bene osserva lo onorevole relatore, tali relazioni sono due cose ben distinte. Altra è infatti la relazione generale, altra è la finalità di questa legge. Lo scopo di questa legge è di favorire il controllo, di fare conoscere meglio le opere realizzate e di rendere possibile il coordinamento fra tutti gli enti e i Ministeri interessati, e soprattutto di rendere notorio ai due rami del Parlamento quanto attiene a questi importantissimi enti, che hanno tanta parte nella vita economica della Nazione.

Oggi più che mai di questo coordinamento si sente il bisogno, sia perchè gli enti a partecipazione statale tendono purtroppo a sempre maggiormente estendersi nella loro azione e competenza, sia e soprattutto perchè le dichiarazioni programmatiche del Governo dell'onorevole Segni richiedono, come cosa indispensabile, di armonizzare l'iniziativa privata con la partecipazione degli enti a carattere pubblico, con l'integrazione del credito e con interventi da parte dello Stato, laddove ciò sia necessario e indispensabile.

Difficile, ma necessaria è la ricerca del punto di equilibrio tra la competenza dell'iniziativa privata e l'intervento degli enti di partecipazione statale: ricerca che presuppone molto studio, lungimirante veduta e sapiente coordinamento! E questo si richiede altresì per la perequazione completa nell'industrializzazione del Mezzogiorno: grave questione di cui, purtroppo, spesso ma vanamente finora abbiamo parlato anche in quest'alta Assemblea!

Tanto più questo coordinamento si impone oggi che siamo portati ad adeguare tutta l'iniziativa economica, di tutti i campi, al trattato del Mercato comune europeo, che rappresenta una grande incognita, se non sappiamo adeguarci alla sua vastità, alla sua imponenza, ai suoi molteplici riflessi.

Noi, ad esempio, siamo lieti che proprio in questi giorni siano stati annunziati importanti stabilimenti da costruire in alcune provincie meridionali, ma saremmo molto più lieti se questo si verificasse con criteri di perequazione a favore di tutte le provincie meridionali e specialmente di quelle che fino ad ora sono state quasi totalmente avulse dal grande beneficio dell'industrializzazione del Mezzogiorno.

Giustizia occorre, onorevoli senatori, e giustizia bisogna fare, perequazione occorre e perequazione bisogna fare, in favore di tutti, altrimenti si acuiscono le sperequazioni e si aumentano i disagi nelle zone che fino ad ora non hanno beneficiato di alcuno di questi provvidi aiuti! L'elasticità e la snellezza, come osserva l'onorevole relatore, della Cassa non può essere affatto compromessa da un maggior coordinamento, dall'obbligo di un coordinamento con gli altri Ministeri e con gli altri Enti autonomi, anzi direi che potrebbe essere agevolata dal fatto che la Cassa sa quale è il programma, quali sono i limiti di esso e quindi non può trovare impacci nella realizzazione del programma stesso. Ma soprattutto saranno fatte più organicamente e più fecondamente le opere, e questo nell'interesse delle popolazioni tutte e della Nazione tutta, che è interessata alla realizzazione di questo grande programma. Per questo e con questo coordinamento non si verificheranno e non si debbono mai più verificare errori, che sono stati veramente fatali! Ho sotto gli occhi quanto « Il Giornale d'Italia » dice di un Comune della Calabria, Nardodipace; il che mi ha portato a presentare un'interrogazione in proposito. Giuseppe Barilaro, che tra l'altro è un mio amico e conterraneo, afferma, in questo interessante studio fatto su questo Comune, che si sono spesi 1700 milioni per creare un Comune nuovo fiammante, ma che non serve affatto agli abitanti!

SPEZZANO. È disabitato.

BARBARO. Non può essere abitato. Ora questi errori si abbinano ad altri. Anche l'altro giorno parlavo con l'illustre Provveditore alle opere pubbliche ingegnere Gaetano Basso a proposito di altri fatti del genere, ai quali non accenno in questa Assemblea; ma questo è simile ad un altro fatto anche più grave, quello di Africo che, purtroppo, è una piaga aperta, che difficilmente si riuscirà a rimarginare!

Orbene se c'è studio, se c'è collaborazione, se c'è lungimiranza ed attenzione nella preparazione dei programmi, questi errori non si fanno! Ed è strano, che non si riesca ad accertare le responsabilità, responsabilità di tutti e di nessuno, responsabilità anonime! Fintanto che perdura questo stato di cose, nessuno risponde degli errori, che si compiono! Ma tutto questo deve assolutamente cessare: *ubi ordo deficit, nulla virtus sufficit,* ed è meglio dire *nulla virtus,* perchè amo troppo il latino per usarlo nelle sue forme decadenti. Dove manca l'ordine non c'è bene, ed allora è indispensabile e necessario il coordinamento, quello che vuole la presente legge, quello che si deve attuare attraverso gli istituti parlamentari, che controllano, seguono, suggeriscono, modificano e rendono più fecondi i programmi. Diceva Leibniz: arriverà ad un punto l'umanità, in cui, quando si concluderà una discussione, si dirà: *calculemus;* ma per calcolare occorre ordine, occorre studio, occorre organicità, vastità di vedute e sopratutto onestà e severità di programmi. La pratica senza la teorica, ammonisce Leonardo, è come la nave senza la bussola; altrimenti, onorevoli

senatori, è facile cadere nel caos e annullare anche le migliori, più onerose e più feconde iniziative!...

Io direi, per concludere, che quell'insegnamento aureo del *Nos, non nobis* che crea il risparmio ed è e deve essere alla base della vita dell'individuo, delle famiglie, delle collettività, è anche oggi, e sempre una norma per tutte le opere pubbliche. Noi dobbiamo costruire non per noi soltanto, ma anche per gli altri che verranno, perchè in questo fecondo motto c'è tutto, c'è la lotta tra il male e il bene, tra la materia e lo spirito, tra le tenebre e la luce! Chi non crede nell'avvenire costruisce in modo caduco, chi crede nell'avvenire costruisce per l'eternità; e noi dobbiamo costruire e legiferare, come costruivano e legiferavano i romani, *sub specie aeternitatis!*

Formulo quindi l'augurio, onorevoli senatori, che nel futuro questo grande programma di realizzazione e di trasformazione a favore del Mezzogiorno possa attuarsi non solamente nell'interesse delle benemerite popolazioni meridionali, che abbiamo l'altissimo onore di rappresentare in quest'Aula, ma dell'Italia tutta, che alla resurrezione del Mezzogiorno è profondamente, intimamente e indissolubilmente legata! (*Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Sono spiacente, come Presidente della Giunta per il Mezzogiorno del Senato, che questo disegno di legge non sia stato sottoposto al parere della Giunta in virtù dell'articolo 21 del Regolamento del Senato, perchè altrimenti, forse, avremmo detto in sede di Giunta cose che invece siamo obbligati a dire qui. Esula da me l'intenzione di sollevare eccezioni di carattere formale, visto che è opportuno che il disegno di legge giunga in porto il più rapidamente possibile. Credo che sia scontata, e su questo punto credo siano d'accordo con me tutti i componenti della Giunta per il Mezzogiorno, l'opportunità di questo disegno di legge. Però non bisogna dimenticare alcuni punti da cui potrebbe sorgere confusione.

Qui si fa obbligo al Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di presentare una relazione annuale e si dimentica che già altre leggi prevedono altre due relazioni annuali sullo stesso oggetto: una della Cassa del Mezzogiorno, prevista dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, in cui è detto: « I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Presidente dal Comitato dei Ministri »; e una del Ministro per le partecipazioni statali, secondo la legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni, che all'articolo 10 stabilisce: « In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali vengono presentati al Parlamento l'ultimo bilancio consuntivo e una relazione programmatica per ciascuno degli enti autonomi di gestione previsti dal primo comma dell'articolo 3 ».

Che cosa dice il disegno di legge in esame? « Il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento... una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta... e sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale... ».

Dunque su uno stesso oggetto noi avremmo, in epoche differenti, tre relazioni, una del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, che si riferisce anche alle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, una del Ministro delle partecipazioni che, riferendosi alle partecipazioni statali in tutto il territorio italiano, evidentemente comprende anche la materia delle partecipazioni statali nel Mezzogiorno, e una della Cassa del Mezzogiorno. Quanto meno, bisognerebbe raccomandare, e questo raccomando al Ministro per il collegamento tra Parlamento e Governo, che queste...

BARBARO. Possono riunirsi queste relazioni.

JANNUZZI. No, la legge non dà la facoltà di riunirle, ma, almeno, si può chiedere che siano presentate contemporaneamente e siano tra loro coordinate. Infatti, se il programma della Cassa venisse presentato in un momento diverso dalla relazione pre-

vista dal presente disegno di legge e seguisse, per esempio, criteri diversi da quelli della relazione, il Parlamento non avrebbe un quadro organico e simultaneo di tutta la situazione del Mezzogiorno.

Perciò raccomando al Ministro Bettiol che impegni il Governo a far presentare le relazioni e i programmi cui ho accennato tutti insieme e come un tutt'uno. Così il Parlamento potrà formarsi una visione panoramica di tutti i problemi che interessano il Mezzogiorno e dare di conseguenza le sue direttive di carattere politico.

Quanto al contenuto della relazione che dovrà essere fatta dal Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, esso non dovrà limitarsi soltanto a tener conto del coordinamento fra l'opera del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno o della Cassa e quella degli altri Ministeri. Deve tener conto innanzi tutto di un altro criterio, quello stabilito dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 630, in base al quale gli interventi nel Mezzogiorno devono essere equamente distribuiti fra regione e regione e nell'interno di ciascuna regione. Il tassativo disposto dell'articolo 2 della citata legge del 1957 si preoccupa infatti di impedire che nell'Italia meridionale e nelle Isole si creino zone più evolute e zone più depresse, cioè che si formino all'interno del Mezzogiorno quei dislivelli che si sono voluti evitare tra Sud e Nord.

Un altro punto, al quale ho già accennato in sede di discussione sulle comunicazioni del Governo Segni, riguarda il coordinamento che bisogna stabilire fra la Cassa del Mezzogiorno e altri due Enti. Il Trattato del M.E.C., prevede la Banca internazionale degli investimenti, destinata ad impiegare fondi nelle zone depresse dei Paesi del Mercato comune, e quindi nell'Italia meridionale, e il Fondo sociale europeo per la qualificazione e la riqualificazione.

Ora, poichè le zone più depresse dei Paesi aderenti al Mercato comune sono purtroppo quelle del Mezzogiorno d'Italia, e poichè gli operai meno qualificati si trovano ancora nel Mezzogiorno d'Italia, un coordinamento fra l'azione della Cassa e quella di queste due istituzioni del Mercato comune è necessario, perchè non accada che ognuna di esse proceda per la sua strada.

Questi punti debbono essere oggetto fondamentale della relazione che verrà presentata al Parlamento, se veramente essa deve avere un contenuto utile ai fini degli sviluppi economici e sociali del Mezzogiorno.

Ho iniziato questo mio intervento rilevando la mancata richiesta su questo disegno di legge, del parere della Giunta per il Mezzogiorno. Giacchè ho toccato questo argomento devo dire anche che ieri, in sede di Commissione degli esteri (me ne fa fede l'onorevole Bosco che ne è stato relatore), si sono discussi disegni di legge di ratifica di accordi internazionali che prevedono la destinazione di somme rilevantissime derivanti dai *surplus* agricoli americani allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno. Ora, nemmeno per questi disegni di legge è stato richiesto il parere della Giunta per il Mezzogiorno. Donde la raccomandazione alla Presidenza del Senato che ogni qualvolta ci sia un disegno di legge in cui, anche non come oggetto principale ma come norma particolare, si faccia riferimento allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, esso venga sempre sottoposto al parere della Giunta.

PRESIDENTE. Faccio notare al senatore Jannuzzi che l'articolo 21 del nostro Regolamento dispone in modo preciso che l'esame dei disegni di legge particolarmente diretti a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno e delle Isole, devono essere sottoposti al parere della Giunta per il Mezzogiorno. Ora, il Senato non sta discutendo un provvedimento di legge inteso a promuovere il miglioramento economico e sociale del Mezzogiorno, bensì un disegno di legge che riguarda esclusivamente i rapporti tra Governo e Parlamento.

Pertanto l'obiezione sollevata non mi pare fondata.

Ad ogni modo il senatore Jannuzzi, aveva la possibilità di sollevare questa eccezione prima...

JANNUZZI. L'ho ricordato, questo.

PRESIDENTE. ... a norma dell'articolo 28, ultimo capoverso, del Regolamento che dice: « Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni ».

Poichè ciò non è stato fatto, la Presidenza non può accogliere la eccezione formale.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ho detto chiaramente di non voler sollevare un'eccezione anche perchè sapevo di non poterla più sollevare, dal momento che non mi ero avvalso della facoltà stabilita dal Regolamento.

Ho voluto soltanto, sia per questo disegno di legge, sia per i disegni di legge di ratifica sui *surplus* americani, che erano destinati esclusivamente allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno (e di cui ella, onorevole Presidente, non ha fatto menzione) ho voluto, ripeto, semplicemente richiamare l'attenzione della Presidenza sulla necessità che tutti i provvedimenti che riguardano il Mezzogiorno siano sottoposti al parere della Giunta.

Quanto a questo disegno di legge, onorevole Presidente, rispetto il suo punto di vista, ma mi consenta di dissentirne, perchè non è possibile una interpretazione tanto letterale e formalistica dell'articolo 21 del Regolamento del Senato. Il disegno di legge in esame non sarebbe, ella dice, onorevole Presidente, diretto a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno in quanto non conterrebbe provvedimenti concreti. Ma mi permetto di osservare che, in quanto esso prevede l'obbligo di una relazione generale sui problemi del Mezzogiorno, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, e apre la strada acchè il Parlamento, più che con i singoli disegni di legge, possa dare le direttive generali d'ordine politico sullo sviluppo del Mezzogiorno, rientra nella lettera e nello spirito dell'articolo 21 del Regolamento del Senato. E non dobbiamo dimenticare che quando abbiamo fatto il Regolamento (l'onorevole Bosco se lo ricorderà certamente, anzi credo fosse stato addirittura lui l'autore del testo) l'intenzione era certamente quella che la Giunta del Mezzogiorno fosse chiamata a dare il suo parere su tutti i disegni di legge che riguardassero il Mezzogiorno e le Isole, con criterio ampio e non restrittivo. Comunque, su questo rispetto il suo parere: speriamo che la questione non si ripresenti più; ma per quanto riguarda i *surplus* americani devo ancora una volta osservare che da parte della Presidenza non è stato sottoposto alla Giunta del Mezzogiorno il disegno di legge che abbiamo approvato.

PRESIDENTE. La mia precisazione si riferiva al provvedimento in discussione e tendeva a sottolineare che, nell'assegnazione di esso, la Presidenza si è strettamente attenuta alle norme regolamentari.

Lei obietta che vi è stata da parte mia una interpretazione troppo formale del Regolamento: io non credo che la mia interpretazione sia tale, anzi essa non esclude che, per tutti i provvedimenti concernenti comunque il Mezzogiorno, possa essere sentita l'opinione della Giunta per il Mezzogiorno.

Comunque la sua eccezione non può essere accolta.

JANNUZZI. Io resto nella mia opinione.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Jannuzzi, il Parlamento c'è proprio per questo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LEPORE, *relatore*. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio sentitamente gli onorevoli colleghi per i numerosi interventi che, per il vero, non mi aspettavo e li ringrazio anche per le benevoli parole avute nei confronti della mia modesta e dirò anche affrettata relazione. L'incarico mi venne dato con urgenza, e, di conseguenza, è stato necessario presentarla con immediatezza.

Ciò perchè si trattava di materia che interessa il Mezzogiorno e perchè l'approvazio-

ne della legge era desiderata vivamente da tutto il Senato.

I numerosi e caldi interventi si spiegano. Quando si tratta di argomenti e problemi che investono l'interesse del Mezzogiorno il sentimento prende tutti, ed uno slancio d'amore per la propria terra d'origine investe coloro che vi hanno avuto i natali; un'ansia, uno spasimo, un fremito muove tutti, perchè noi meridionali sentiamo sempre più vivo il bisogno di premere sulla vita della Nazione perchè al Mezzogiorno sia dato un maggiore progresso ed una parificazione di benessere.

A quest'ansia d'amore sono dovuti gli interventi nella discussione di questa proposta di legge di limitata portata, ma che investe tutta la politica ed il movimento di sviluppo per il Mezzogiorno.

La proposta di legge — per la quale va data lode all'onorevole Isgrò — trova il suo primo addentellato nelle norme stabilite con la legge per i provvedimenti straordinari per la Calabria con la quale venne prevista, per la prima volta, una valutazione di coordinamento.

La norma, poi, venne riprodotta in maniera più estesa nella legge di proroga della Cassa del Mezzogiorno dove, con l'articolo 2, fu stabilito in modo preciso l'obbligo di coordinare tutto ciò che si esegue o si deve eseguire in opere nel Mezzogiorno per avere una visione d'insieme.

La relazione richiesta dalla proposta di legge investe, quindi, sopratutto il coordinamento di quella massa di mezzi, di azione, di programmi di opere, di attività che si svolgono e si debbono svolgere nel Mezzogiorno per tener presente ed avere, dell'intervento dello Stato, una visione unitaria che dia la possibilità di effettuare uno sforzo organico ed efficace.

La Camera dei deputati ha completato l'intenzione dei presentatori della proposta di legge e ne ha migliorato il testo, perchè ha voluto che la relazione non avesse ad investire solo i programmi dei vari Ministeri precisati nella legge di proroga della Cassa, ma che avesse a riguardare anche tutto ciò che viene operato nel Mezzogiorno da enti ed aziende a partecipazione statale sì da avere un quadro completo e coordinato di tutta la massa di opere che viene compiuta in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno e in via ordinaria dallo Stato.

La relazione stabilita dalla legge ed approvata dalla Camera dei deputati è pienamente giustificata. Infatti, fino ad oggi, le notizie di tale coordinamento sono state molto limitate e frammentarie. Si desumevano unicamente dalla situazione economica delle Nazioni e dalle varie relazioni cui ha accennato l'onorevole Jannuzzi; ma al Parlamento non era data la possibilità di avere la visione di un quadro completo e di insieme.

Lo scopo della legge si traduce in un controllo da parte del Parlamento che è giustificatissimo; esso non vuol togliere alla Cassa quella possibilità di azione immediata, elastica, che sinora ha avuto, ma serve a seguire tutta l'attività che si svolge e si svolgerà a favore del Mezzogiorno.

In questi limiti è contenuta la legge che viene sottoposta all'approvazione del Senato.

Servirà per un controllo, per incitamento, per valutazioni di opportunità, di gradualità, di distribuzione. Sarà il mezzo per dare al Parlamento — che ne ha il diritto — una maggiore possibilità di partecipare e sostenere meglio lo sforzo e i sacrifici che tutta la Nazione compie a favore del Mezzogiorno.

Essendo questo lo scopo del disegno di legge, è bene perciò che esso sia approvato.

Ritengo anch'io che la stesura del testo dell'unico articolo sia da ritenersi imperfetta per la forma; ma, nè io nè la Commissione, per una tale manchevolezza, ci siamo sentiti autorizzati ad apportarvi modifiche e ciò per non ritardare l'approvazione della legge che consentirà al Parlamento di meglio conoscere quanto viene fatto per il Mezzogiorno e di poter intervenire per dare un maggior slancio all'opera di progresso che si sta attuando e che si deve attuare ancor più nelle Regioni meridionali d'Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettiol, Ministro senza portafoglio.

BETTIOL, *Ministro senza portafoglio.* Onorevoli senatori, il Governo è pienamente consenziente con le dichiarazioni testè fatte dal senatore Lepore e dai numerosi oratori

qui intervenuti in questo limitato, ma così interessante dibattito, in relazione ad un disegno di legge, piccolo e breve nella sua forma, ma indubbiamente notevole nel suo contenuto ed altamente meritevole nelle sua finalità. Il Governo quindi esprime parere pienamente favorevole, naturalmente nei limiti letterali e teleologici nei quali si esprime l'articolo unico del disegno di legge stesso. Il Governo ritiene questo disegno di legge particolarmente utile, sia per la propria attività nel settore della politica meridionalistica, sia per quanto riguarda il doveroso controllo che il Parlamento è tenuto ad esplicare sull'attività dei vari Dicasteri, delle varie aziende, dei vari enti a partecipazione statale, quale l'I.R.I., l'E.N.I. ed altri ancora, che è inutile nominare, e soprattutto per quanto riguarda gli interventi predisposti in via straordinaria dalla tanto benemerita Cassa per il Mezzogiorno.

Si tratta indubbiamente di un'attività di coordinamento. La politica moderna è soprattutto politica di coordinamento, non di slegamento. La politica deve essere coordinamento, perchè deve rispondere a determinate finalità, ben chiare e precisate, e deve essere sviluppo graduale e realizzazione concreta di queste fondamentali linee di marcia.

Il Governo crede che realmente questo disegno di legge possa dare un contributo notevole alla conoscenza di quanto via via si fa e si farà, nel quadro di quella politica meridionalistica che è stata, è e rimarrà ragione fondamentale di vita di ogni Governo democratico e anche dell'attuale.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Articolo unico.

Il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale » (227)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Picchiotti. Ne ha facoltà.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, quando il 10 giugno 1955 il Presidente della 2ª Commissione, senatore Zoli, comunicò a me e al collega Piola, oggi Sottosegretario, di averci designato relatori per le modificazioni al Codice di procedura penale, già approvate dalla Camera dei deputati, ebbi ad esprimere chiaramente, come già fece il collega Piola, il mio pensiero che penso utile ricordare qui per testimoniare la linearità del mio comportamento.

Il disegno di legge, dissi, sottoposto al nostro esame, a mio giudizio rappresenta un tentativo in parte fruttuoso di avvicinamento alle norme della Costituzione. Come spiega ampiamente il ministro De Pietro nella sua relazione introduttiva, si tratta di riforme della nostra procedura penale, che

nessuno, ha detto, deve considerare definitive ed ostative ad un ulteriore progresso, ma che rappresentano però già un sensibile passo innanzi rispetto alle norme attualmente vigenti.

Si può dire che il Guardasigilli abbia raccolto in un unico contesto le varie proposte che nel corso di questi anni erano state avanzate come esigenze indilazionabili da più parti: esigenze che per noi che viviamo la vita delle aule giudiziarie non potevano essere ulteriormente sconosciute. Vero si è che se le modificazioni non appaiono perfette o del tutto soddisfacenti, certamente costituiscono un passo innanzi. Ed aggiungevo: nulla vi è di perfetto, è il ritornello che sentiamo ripetere in ogni occasione; e se questo progetto non è la perfezione, sono sicuro che sarà accettabile ed utile. Per tali ragioni, concludevo, ritengo che non soltanto la nostra Commissione possa esaminare, ma possa anche approvare senza indugi il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame.

Queste parole confermo oggi a distanza di tre anni o poco più, perchè sono evidentemente ispirate dall'esigenza di formulare norme nuove intonate al progresso della scienza. Ora dimostrerò con tacitiana brevità che il disegno di legge presentato dal Governo è un peggioramento anche rispetto alle vecchie disposizioni, perchè con l'orpello degli emendamenti non si risolvono ma si aggravano gli inconvenienti ai quali si voleva ovviare. Ricordo che queste modificazioni al Codice di procedura penale furono oggetto di larga discussione al congresso di Trieste.

Nonostante le innovazioni, fummo accusati di avere pochissimo innovato rispetto alle disposizioni precedenti. Ma fu risposto che prima dei colleghi, tali critiche le avevamo già fatte noi in Commissione e fu unanimemente riconosciuto che un miglioramento vi era stato. Ora, a distanza di poco più di tre anni, si torna ad un rimaneggiamento, non per completare e perfezionare le norme, ma per tornare al vecchio sistema e ripristinare procedimenti e norme superate.

Il Ministro oggi ci dice che le norme abolite si appalesavano più aderenti alle necessità di questo momento perchè, sono parole dello stesso Ministro, « le nuove disposizioni del 1955 hanno prodotto gravissimi inconvenienti pratici e intralci al sollecito svolgimento del lavoro giudiziario presso le Sezioni penali della Corte di cassazione, il cui carico già notevole è stato ulteriormente appesantito ». E si dice in ultimo, nella relazione: d'altra parte, i casi preveduti dall'articolo 524, del quale diremo subito quale è il contenuto, sono stati esaminati in udienza pubblica senza intervento dei difensori.

Ora a queste osservazioni che tendono ad abolire norme perchè si sono verificati inconvenienti non dipendenti dalla bontà delle norme stesse, ma da carenza di strumenti atti a farle funzionare, risponderemo con due proverbi: uno italiano e l'altro latino: « Fare e disfare è tutto un lavorare »; « *adducere inconveniens non est resolvere argumentum* ».

Noto subito che è già incominciato (tema fondamentale della mia denunzia e della mia lagnanza) il tentativo silenzioso e lento di modificare quelle disposizioni che costituivano un progresso in questa tormentata materia della procedura penale. Non è questo il primo tentativo, perchè vi è già in discussione la modifica di un altro articolo, sul quale la discussione fu ampia e degna per la importanza della materia da esso disciplinata, e cioè la permanenza nel Codice dell'articolo 238 che riguarda il fermo di polizia. Sappiamo che, o per le lagnanze dei procuratori generali, o per le insistenze di qualche altro, si tenta di ripristinare il fermo di polizia col quale i primi atti istruttori sono affidati agli agenti di polizia giudiziaria, mentre noi avevamo affidato questa materia così delicata, la libertà dei cittadini, all'iniziativa del magistrato.

Si vorrebbe tornare indietro, ma noi fedeli a noi stessi combatteremo questa battaglia come l'abbiamo combattuta nel 1955. Si tratta della tutela sicura della libertà del cittadino. Con questo disegno di legge, onorevoli colleghi, si feriscono i princìpi fondamentali del procedimento penale, si fe-

risce il concetto della oralità, della pubblicità e della difesa dell'imputato. Tutto questo, è chiaro, non si può ottenere con istanze di secondo grado o con rimaneggiamenti postumi. Sono diritti fondamentali ai quali si ispirano anche i codici meno civili e che debbono essere sanciti e difesi, senza sofismi, senza sotterfugi e senza vie traverse.

Che cosa hanno da fare quei gravissimi inconvenienti che si lamentavano, e per i quali si vorrebbe tornare all'applicazione antica delle norme abolite nel 1955, con la condanna delle modificazioni allora ritenute indispensabili ed indilazionabili? Non sono le nuove statuizioni inoperanti od errate, ma sono gli strumenti che mancano per attuare la legge e per dimostrarne la utilità. La Giustizia è nel nostro Paese una malata cronica; è esile, è linfatica, è senza sangue per i mancati stanziamenti e per le indispensabili provvidenze.

Quando l'altro giorno il Presidente del Consiglio dei ministri accennò, parlando dell'istruzione e della giustizia, al fatto che il bilancio della Pubblica istruzione raggiungeva i 400 miliardi, impostazione sempre inferiore agli scopi, sfuggì da me questa interruzione: ed ora ci parli un poco della Giustizia. Ma della Giustizia non si parlò, perchè di questo tema non si può parlare in Italia, perchè il suo bilancio è il penultimo dei bilanci dello Stato, ed è di poco superiore a quello delle Poste e delle telecomunicazioni. Siamo a 63 miliardi in dodici anni, di fronte ai 400 miliardi dell'Istruzione, e di fronte ai seicento miliardi per la Difesa: nonostante che l'Istruzione e la Giustizia siano le pietre fondamentali di ogni Paese appena progredito.

E badate, la Giustizia è l'unico bilancio che ha delle risorse sensibili con le registrazioni e con i redditi ed i proventi delle carte bollate sicchè ben pochi miliardi questo bilancio costa al Governo.

Ora, onorevoli colleghi, che cosa si deve fare quando ormai il lavoro è diventato vorticoso, intenso, insopportabile? Ed è forse insopportabile solo in Cassazione? Chi ha pratica della vita forense e conosce le angustie e le miserie della Giustizia, sa che le Corti d'appello non hanno migliore fortuna, e che in uguale situazione si trovano i Tribunali. Per avere una sentenza di Corte di appello dopo che, come si dice, « si è andati a sentenza », ci vogliono 12-15 mesi, per l'enorme lavoro da cui i magistrati sono oberati. I giudici delle Preture debbono essere dislocati nei Tribunali, per formare il turno e permettere ai magistrati dei Tribunali di smaltire una parte del loro pesante lavoro.

Che fare, ho detto, in questa situazione? Vi si rimedia colle modifiche ai Codici o coll'apprestamento degli strumenti atti a rendere la Giustizia efficiente ed operante? Voi sapete che cinquanta anni fa i magistrati erano 4.700-4.800, ed ora sono 5.300. Fate i concorsi, aumentate del doppio o del triplo il loro numero, ed allora potremo dire onestamente quali sono le norme da correggere.

Con i rimedi di questo progetto si peggiora la situazione. Ci si obietta che anche da parte nostra si sono presentati emendamenti quasi come riconoscimento della bontà del disegno di legge; ma noi l'abbiamo fatto in via d'ipotesi, ove cioè ad esso sia dato voto favorevole. Infatti, ad eccezione dei colleghi Azara e Pannullo (che sono due magistrati) e del collega Piola, la Commissione fu tutta unanime nell'affermare che la soluzione unica per la retta interpretazione dell'articolo 524 era quella di impedire che il ricorso potesse essere deciso in Camera di Consiglio. Con questo espediente, puro espediente, non si smaltisce il lavoro, ed il cittadino che inoltra il ricorso deve essere giudicato in pubblica udienza e con l'assistenza della difesa.

Ho detto puro espediente col quale si è creduto di rimediare alla dichiarazione di irricevibilità in Camera di consiglio. Ed il temperamento è questo: quando il Procuratore generale chiede il rigetto del ricorso, il Ministro proponente per il ritorno all'antico e per non vulnerare il principio affermato colle modificazioni del 1955 che, come ho detto, tendevano ad assicurare l'oralità, la pubblicità e l'assistenza, consente e dispone che si notifichi la richiesta di rigetto al difensore del ricorrente. Si concede al

difensore il termine di quindici giorni per chiedere alla Corte suprema che il ricorso sia discusso in udienza.

È di evidenza solare che con ciò non si risolve nè si smaltisce il pesante carico dei ricorsi, ma si aggravano le cancellerie di un lavoro insopportabile per le istanze che vi perverranno e colle quali si chiede il pubblico dibattito.

È illusorio pensare che colui il quale ha interposto ricorso per prender tempo, si arresti quando giunge al difensore la notifica della richiesta di rigetto di questo da parte del Procuratore generale, perchè anche il meno provveduto dei ricorrenti comprende che in questo modo si agevola il suo scopo dilatorio.

MAGLIANO. È stata la vostra proposta che abbiamo accettato.

PICCHIOTTI. Per forza, caro Magliano, te l'ho già detto: in ogni contrasto c'è la tesi e l'ipotesi. Per mia parte dissi chiaramente che, essendo stato relatore, non potevo in alcun modo essere favorevole al progetto. Ma, caro Magliano, tu che sei un valoroso collega, sai a quali aberrazioni ci hanno costretto. Se un difensore chiede l'innocenza dell'imputato, consapevole della sua innocenza, è costretto niente di meno a chiedere in ipotesi le circostanze attenuanti perchè, se non le chiede, ed in appello vengono concesse, la Cassazione cassa perchè le attenuanti non erano state richieste dal difensore. A questo siamo; ed ecco perchè bisogna proporre tesi ed ipotesi. Sapendo quello che ci aspetta, bisogna, tra i due mali, scegliere il minore. Io non ne scelgo alcuno, perchè cammino diritto e ripeto che quello che abbiamo ravvisato ieri come un progresso non può essere disdetto. Onorevoli colleghi, ve lo immaginate che cosa accadrà quando avrete dato la possibilità ad un ricorrente di poter inoltrare l'istanza perchè il procedimento sia portato in udienza? Quante tonnellate di carte si ammucchieranno nelle Cancellerie della Corte suprema? E così i ricorsi: anzichè accelerarsi andranno alle calende greche ed avremo non snellito ma reso ancora più pesante il lavoro.

Questo stato di cose cesserà solo se si faranno dei concorsi per cui i magistrati non siano più cinquemila, com'erano cinquant'anni or sono, ma dieci o quindicimila. Si diano i miliardi che non si sono mai dati per la giustizia, e si muniscano le Corti di appello e i Tribunali di magistrati, di cancellieri, di amanuensi, di collaboratori, se la giustizia non deve rimanere un nome vano o addirittura — non vorrei usare parole grosse — una beffa. È l'ora di farla finita con i razzi retorici, con gl'inni e con le frasi che non risolvono nulla!

È per queste considerazioni, egregi colleghi, guardando la verità in faccia, che noi diciamo che questo disegno di legge non approda a nulla, e ferisce invece i principi fondamentali dell'oralità, della pubblicità e della difesa dell'imputato. Con gli accorgimenti o con i ritorni di fiamma si rende solo un cattivo servizio alla giustizia.

Il fatto è che, come ci è stato rimproverato al Congresso di Trieste, non siamo riusciti ancora a codificare un principio che ormai è stato affermato in tutte le Nazioni civili, e cioè la presenza del difensore all'interrogatorio. Se questo si fosse fatto, quanti scandali in meno avremmo visto nel nostro Paese e quante afflizioni avremmo risparmiato a tanti sventurati!

Abbiamo fatto qui in Senato una discussione ampia, serena, per affermare questa esigenza, sentita non solo da tutti gli avvocati, ma anche da tutti coloro i quali desiderano veramente che la nostra legislazione, che ha tradizioni storiche così luminose, sia all'avanguardia, perchè la giustizia non sia più forma ed esteriorità, ma sostanza.

Ciò che si chiede con questo disegno di legge è un vero regresso e costituisce un rimedio peggiore del male.

Concludo, onorevoli colleghi. Una frase che può essere accolta con ilarità ma che rivela e denunzia l'inutilità di questo rimedio è la seguente: i rimedi escogitati con questo disegno di legge sono come impiastri messi su una gamba di legno, non fanno assolutamente nulla. Sono illusioni che si traducono in delusioni. Da parte nostra e

mia, specialmente come relatore sulle modifiche del 18 giugno 1955, non potete avere che un voto negativo. Nel 1955, quasi alla unanimità, furono approvate quelle norme. Non si dia ora questo spettacolo, non certo edificante, di disdire, senza alcuna ragione, quello che tre anni or sono si volle, per continuare in un sistema che non torna certo a nostro onore. Anche per la legge di pubblica sicurezza nel 1948 gli stessi senatori che furono d'accordo per la modificazione, nel 1957 opinarono per la sua difesa. Quali saranno i commenti che si faranno certamente per queste repentine trasmutazioni? Dobbiamo volere che la procedura penale si snellisca, che la giustizia sia pronta e vicina. Voi lo sapete: in questi giorni vi sono istanze per il rinnovamento dei Tribunali o per la loro reintegrazione. Nonostante l'era atomica vi sono ancora dei paesi sperduti sui monti che non possono raggiungere se non in un giorno o in due le sedi delle Preture. Tutto questo deve essere considerato problema non di secondaria importanza. La giustizia è il fondamento — prima si diceva del regno — ora si dice della Repubblica. Ma mi pare che sia riguardata come una Cenerentola da tutti.

Vi parlo in nome dei miei numerosi anni di professione, per la conoscenza che ho di tutte le pene sofferte e delle gioie godute nelle aule giudiziarie; vi parlo come un uomo che ha esperienza vissuta e vi invito a respingere questo disegno di legge che non ha alcun contenuto positivo e che nega il progresso, al quale tutti noi aspiriamo. Penso che apprezzerete la semplicità ma anche la verità delle mie parole e perciò confido nella vostra superiore intelligenza e nella vostra coscienza per la negazione del vostro assenso. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, mi domando — e ritengo doveroso per ognuno di noi porsi questo interrogativo —: qual'è il fondamento giuridico del disegno di legge in esame? Perchè oggi il Senato dovrebbe dare il suo assenso alla revoca della riforma apportata all'articolo 524 del Codice di procedura penale dalla legge n. 517 del 1955? Dal 18 giugno 1955 ad oggi sono sopravvenuti fatti nuovi da giustificare la grave rinuncia all'aspetto veramente democratico della legge n. 517?

Nè il Governo nella sua relazione al disegno di legge, nè la maggioranza dei commissari favorevoli al disegno di legge stesso, come si rileva dalla relazione Azara, hanno potuto portare anche una sola considerazione giuridica per giustificare comunque la revoca della legge di riforma, lungamente discussa e meditata appena tre anni or sono. Le argomentazioni addotte a sostegno del disegno di legge, lungi dall'essere giuridiche, sono di comodo. Il Senato della Repubblica non può consentire che, per ovviare al rilevante carico dei ruoli delle udienze della Corte di cassazione, si incida sulle norme poste a garantire la materia della libertà personale. Non si può consentire che il cittadino venga privato del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento.

Si tratta di diritto sancito dalla Costituzione, articolo 24, secondo comma, che trovò applicazione con la legge 18 giugno 1955, n. 517, legge che oggi si pretende revocare. Lo stesso senatore Azara, nella sua relazione, ricorda che la soppressione della norma contenuta nell'articolo 531 del Codice di procedura penale del 1930, cioè della norma riguardante la decisione in Camera di consiglio, senza intervento di difensori, dei ricorsi ritenuti manifestamente infondati, venne soppressa in quanto si ritenne che menomasse la possibilità di difesa dell'imputato, garantita appunto dall'articolo 24 della Costituzione.

Ora, a me sembra quanto meno strano che una disposizione di legge che il legislatore nel 1955 ritenne incostituzionale, e tanto da riformarla, possa oggi acquistare il crisma della legittimità costituzionale per il solo fatto che un rilevante numero di ricorsi per cassazione attende, sia pure da lungo tempo, il turno di inserzione nei ruoli. Non

è il legislatore, sotto la spinta di necessità pratiche, che può pervenire alla conclusione di privare i cittadini di un diritto sancito nella Carta costituzionale, del diritto alla difesa in ogni stato e grado del giudizio.

Intervenendo alla Costituente sul secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione, lo onorevole Tupini, oggi Ministro incostituzionale, rilevava che con esso si assolveva al compito di segnare una direttiva precisa al legislatore, al quale sarebbe spettato il compito di adeguare le leggi alla norma fondamentale, e si dichiarava lieto di poter assicurare che con la detta disposizione venivano eliminati gli abusi, le incertezze e le deficienze che avevano vulnerato nel passato l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione da vari stati e gradi del processo giurisdizionale. Si disse che la forma chiara, precisa adottata dalla Costituzione ne assicurava e garantiva la presenza e l'esperimento attivo in tutti gli stadi del giudizio e davanti a qualsiasi Magistratura. Questa esigenza è espressa in termini così lapidari e perentori, che nessuna legge dovrà mai e per nessuna ragione violarla.

Ahimè, oggi, a soli 12 anni dalla Costituzione e a tre anni di distanza dall'applicazione della norma costituzionale, è il Governo che propone al legislatore di disconoscere l'esigenza che si diceva espressa in termini lapidari e perentori. Può il Senato, io mi domando, rendersi complice e partecipe del vulneramento dell'istituto della difesa. per non dispiacere al Governo, ostinato a non voler considerare il modo in cui deve essere ordinato il funzionamento della giustizia, il modo in cui attualmente sono organizzati gli strumenti della giustizia? Noi di questo settore ci auguriamo di no.

È vero, senz'altro, che alla Corte di cassazione viene imposto un *tour de force* rilevante; è vero che vi sono ricorsi non rituali o evidentemente infondati; vero è che nella trattazione dei ricorsi, con certa frequenza, il difensore non si presenta; ma è altresì vero che quanto lamentato non può giustificare e non giustifica il fatto che il legislatore repubblicano pervenga ad uno strumento legislativo che sia diniego di giustizia.

Prima di concludere, mi si consenta di osservare che il precetto costituzionale rimane ugualmente violato, nonostante la modifica e gli adattamenti apportati all'articolo 531. Al diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento, quindi anche in sede di ricorso per cassazione, si è sostituita la facoltà di difesa a richiesta. Onorevoli senatori, si vuole operare un rovesciamento di principio. Si dovrebbe dire: aumentiamo gli organici della Corte di cassazione, per rendere più ampia e spedita la sua funzione. Ed invece si opera un rovesciamento di posizione della questione di principio e si chiede di ridurre le garanzie dell'imputato, in quanto la Corte di cassazione è oberata di lavoro.

È ciò che il Senato, mi auguro, impedirà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massari. Ne ha facoltà.

MASSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non so se debbo rivolgermi in maniera speciale agli avvocati, che onorano quest'Assemblea, o a coloro che avvocati non sono. Per non sbagliare mi rivolgerò in maniera speciale a tutti.

La questione è semplice e può essere risolta in poche parole. Se si potesse eliminare completamente la decisione dei ricorsi in Cassazione in camera di consiglio, io ne sarei particolarmente lieto, perchè ritengo che quando i ricorsi vengono portati in udienza vi sia da sperare che le cose possano andare in un modo migliore. Dico vi sia da sperare, perchè moltissime volte i difensori di ufficio sono presenti, il che vuol dire che sono perfettamente assenti, sicchè è facile trarre la conclusione. Vi è solo da pensare che quando il ricorso viene portato in udienza il relatore faccia una relazione più completa. Non mi pare che ci sia da aspettare altro. D'altra parte una considerazione, che tutti gli avvocati che hanno frequentato la Corte di cassazione hanno fatto, è questa: per lo più vi sono 23-25 ricorsi per udienza; basterebbe calcolare il tempo che si impiega per la trattazione di questi ricorsi e poi, orologio alla mano, vedere

quanto ci si impiega per la decisione; il che porta come conseguenza che ogni ricorso sarà onorato, dico onorato, di attenzione soltanto per qualche minuto.

Ora, detto questo che mi pare sia estraneo alla modifica degli articoli di procedura penale che sono stati esaminati anche dalla Commissione di giustizia, io ritengo che, come nella Commissione legislativa, anche qui in Senato la questione da esaminare sia una sola: si riconosce da parte di tutti, relatore compreso — e il relatore non poteva essere meglio qualificato del senatore Azara — che i diritti della difesa, i quali si possono fondere e confondere anche con i diritti della giustizia, non sono completamente rispettati quando si presenti un caso come questo: il Pubblico ministero presenta una sua requisitoria con la quale chiede che il ricorso venga respinto in camera di consiglio. Ed allora si dice: è un male, nè potrebbe essere peggio. Per poter ovviare a questo male, non vi sarebbe che una sola soluzione, cioè questa: la requisitoria del Pubblico ministero deve essere notificata al difensore del ricorrente. La battaglia è stata tutta qui, non è vero, senatore Azara? Non vi è altro che questo. E allora si è detto da parte nostra: non basta. È necessario notificare la requisitoria del Pubblico ministero anche al ricorrente; al difensore e al ricorrente. Ed è sorta ancora un'altra piccola questione, ricordando la quale ho finito, perchè mi potete battere in tutto, egregi colleghi, meno che nella brevità. È sorta un'altra questione: notificare questa requisitoria del Pubblico ministero al difensore oltre che al ricorrente, dove? Si è detto: nel domicilio eletto. Noi diciamo: non nel domicilio eletto, ma nel domicilio reale, perchè può darsi che l'imputato abbia eletto il domicilio presso il difensore, ed allora tanto vale non fare più la questione, in quanto il difensore può anche non darne comunicazione alla parte per un motivo o per un altro. A chi non conosce (parlo a chi non è avvocato) la psicologia del difensore e la psicologia dell'imputato, debbo dire che quando la causa ha avuto un esito infelice, può darsi che tra difensore e imputato si apra un abisso. Ed allora, notificandosi al difensore ed anche all'imputato, cioè al maggiormente interessato, nel suo domicilio reale, anche se vi fosse un'elezione di domicilio già fatta, avremmo questa certezza, che l'imputato è messo in condizioni di sapere che il Pubblico ministero ha fatto una determinata richiesta.

Quindi, o sarà il difensore o sarà l'impututo a presentare un'istanza con la quale chiederà che il ricorso venga portato in udienza, per avere la sua regolare discussione. Si aggiunge un emendamento...

PICCHIOTTI. Così si perde altro tempo, come vuole il ricorrente.

FRANZA. Niente di male a fini di giustizia.

MASSARI. Guardi, amico Picchiotti, non è una perdita di tempo! Se il provvedimento giova a colui cui maggiormente deve interessare, vale a dire al ricorrente, niente di male che passi un po' di tempo; noi diciamo che si debba notificare all'imputato nel suo domicilio reale ed aggiungiamo che l'istanza con la quale si chiede che il ricorso venga portato in udienza possa essere spedita con lettera raccomandata, senza fare, così, di questo piccolo atto un atto solenne. Nè più nè meno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ebbi ad osservare scherzosamente, ma credo fondatamente, in Commissione, che l'episodio legislativo che stiamo vivendo ricorda la favola mitica di Sisifo. Ripeto, con altre parole, quello che così argutamente ha detto l'amico senatore Picchiotti. È di ieri la riforma novellistica del Codice di procedura penale, ed ecco la novella sovrapporsi alla novella, ed è diretta, nella parte che ne occupa, a disfare la precedente.

Nel resoconto della seduta della 3ª Commissione della Camera, tenuta il 27 maggio

1955, esattamente a pagina 294, si legge: « Presidente. All'articolo 524 il Comitato ristretto propone di sopprimere tutto l'ultimo comma ». Il relatore, che era l'onorevole Riccio, professore di diritto penale, chiamato proprio ieri alla responsabilità di Presidente della Commissione interni nell'altro ramo del Parlamento, ebbe a dire: « Sostanzialmente si propone la soppressione del comma relativo alla dichiarazione di inammissibilità per motivi non consentiti o manifestamente infondati, e si dice che in questi casi non può essere dichiarata la inammissibilità preliminarmente, ma deve essere nel merito giudicato se i motivi sono o non sono fondati ». L'onorevole Berlinguer (non ricordo se avesse fatto parte del Comitato ristretto, composto di commissari studiosi del diritto) ebbe ad associarsi. Il ministro De Pietro ricordò che quella modifica non entrava nel testo presentato dal Governo, al quale rimaneva fedele. Il relatore Riccio insistette e la proposta fu approvata, a quel che ricordo, con il voto di tutti quanti i commissari.

La discussione, al Senato, si è tenuta dinanzi alla Commissione di giustizia nella seduta del 15 giugno 1955 ed è riportata a pagina 287 degli atti. In quella sede si votò la soppressione a grandissima maggioranza. Ci fu la dichiarazione contraria del senatore Pannullo, il quale non potè nascondere il suo accoramento di fronte alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 524 del Codice di procedura penale, che costituiva, secondo lui, « una idonea valvola di sicurezza per il buon funzionamento della Corte di cassazione, perchè cercava di ridurre, quanto più era possibile, l'enorme cumulo di lavoro della Corte e, d'altra parte, era — egli aggiungeva — una remora a ricorsi privi di qualsiasi contenuto di serietà che si presentavano a scopo dilatorio o defatigatorio ». Precisava che sapeva bene di parlare al deserto, perchè l'innovazione era ormai scontata, e che faceva la sua dichiarazione solo per scrupolo di coscienza. La soppressione fu brevissimamente avversata dal senatore Piola e dal senatore Azara, che oggi è relatore del disegno di legge in discussione, e il ministro De Pietro mantenne la propria posizione.

Il senatore Picchiotti, che era relatore, aveva detto, molto giustamente: « La Cassazione a questa molteplicità di lavoro cerca di rimediare con un sistema altrettanto pericoloso, cioè quello della decisione dei ricorsi in Camera di consiglio. Infatti, anche nei ricorsi motivati con tre o quattro pagine, e specifici, si cerca di decidere in Camera di consiglio ».

Questa è cronaca parlamentare di ieri: la riforma porta, come tutti sanno, la data del 18 giugno 1955, e la legge ha il numero 517.

Onorevoli colleghi, io leggo nella perspicua relazione del senatore Azara le seguenti parole: « Nella applicazione della legge del 1955, è stato constatato (come è scritto nella relazione ministeriale al disegno di legge in esame) che, salvo rare eccezioni, nei casi previsti dall'articolo 524, i ricorsi sono stati esaminati in udienza pubblica senza intervento dei difensori, per evidente trascuranza delle parti che, nella massima parte dei casi, non facevano assegnamento sulla possibilità di accoglimento dei ricorsi stessi ».

Mi permetto di postillare brevemente questa parte della relazione del senatore Azara.

Intanto qui non si tiene conto, onorevoli colleghi, di una triste realtà, cioè dell'onere che importa il giudizio di Cassazione. Non si tiene cioè conto del fatto che il ricorrente povero fa affidamento nei motivi di ricorso, che sono stati presentati, magari gratuitamente, dal difensore, senza peraltro potersi permettere il lusso di inviare il difensore stesso a Roma, dalle più lontane parti d'Italia, con ingente aggravio finanziario. Nè può permettersi il lusso di incaricare un avvocato, residente in Roma, che non lo assisterebbe gratuitamente.

In secondo luogo, a mio avviso, qui si annida anche una imprecisione (non vorrei dire un errore) di sostanza. L'onorevole Leone, nella sua veste di giurista — di giurista completo, ma, come sappiamo, specializzato nella disciplina giusprocessualistica penale —, alle pagine 525 e 526 dei suoi aurei « Lineamenti di diritto processuale penale », editi nel 1958, scrive: « Le parti non pos-

sono comparire di persona, ma solo mediante i difensori iscritti nell'albo dei patrocinanti in Cassazione, dei quali » (sottolineo questa frase) « non è indispensabile la presenza, ed hanno facoltà di depositare in Cancelleria, non più tardi di otto giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del ricorso, memorie a svolgimento dei motivi legalmente proposti, sottoscritte da un avvocato iscritto nell'albo speciale (articolo 536, primo comma, del Codice di procedura penale) ».

Pertanto, il fatto che non sia presente il difensore, non significa nè punto nè poco che il ricorrente, o il suo difensore, non creda alla bontà della causa; può significare soltanto, da un lato, che può esservi un'impossibilità finanziaria, dall'altro che il ricorrente e il difensore credono nella giustizia della Suprema Corte di cassazione, alla quale, avvalendosi della norma di legge che rende non indispensabile l'assistenza alla discussione, si affidano, sulla base dei motivi ed eventualmente della memoria aggiuntiva.

E pure della riforma dell'articolo 524 del Codice del rito penale attuata nel 1955 si è occupato l'onorevole Leone (dirò meglio, il professor Leone, perchè lo cito come docente universitario e maestro di diritto).

A pagina 526 dell'ultima edizione, del 1958, dei citati « Lineamenti » si legge: « La dichiarazione preliminare di inammissibilità viene data con ordinanza (articolo 209) solo nei casi previsti da questa disposizione, essendo stato opportunamente soppresso l'ultimo comma dell'articolo 524, che consentiva la procedura breve dell'inammissibilità per il caso di motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

E questa annotazione di consenso non risale al 1955, ma è, ripeto, del 1958, cioè recentissima, talchè il consenso appare collaudato dall'esperienza di alcuni anni.

Onorevoli colleghi, è stato, del resto, affermato assai autorevolmente dallo stesso onorevole Leone, in una lezione tenuta in Perugia nel settembre del 1955, ad iniziativa del Centro internazionale dei magistrati, che « con la novella del 18 giugno 1955 sono state ripristinate nuove garanzie ed attuate le più urgenti direttive della Costituzione ».

Io ricordo, in verità, che dinnanzi alla Commissione di giustizia della Camera dei deputati l'amico onorevole Cavallari, che è ora libero docente, e credo, anzi, docente di procedura penale, ebbe a rilevare acutamente che, anzichè di riforme più urgenti, si sarebbe dovuto parlare di riforme meno impegnative; si tratta, però, pur sempre di riforme importanti.

Onorevoli colleghi — anche questo è stato già detto dall'amico Picchiotti e pertanto non mi ci soffermerò — si sta perpetrando oggi la controriforma rispetto alle modificazioni novellistiche del Codice di procedura penale. È già iniziata, la controriforma, pochi mesi dopo, possiamo dire poche settimane dopo, l'entrata in vigore della legge n. 517 del 1955, con le norme di attuazione, là dove trattano della polizia giudiziaria; è stata proseguita con il disegno di legge sull'allargamento dell'ambito del fermo, che anche il professor Arturo Jemolo, proprio alcuni giorni or sono sulla « Stampa » di Torino, bollava come anticostituzionale; prosegue con il presente disegno di legge. Inversione di rotta. Involuzione. Restaurazione di quell'autoritarismo tipico del Codice di procedura penale Rocco e anche di quel funzionalismo, che non dico fa dimenticare, ma può più facilmente far dimenticare il principio fondamentale di Emanuele Kant e della nostra stessa civiltà, che l'imputato va considerato non una cosa, bensì una persona.

Onorevoli colleghi, il grande spirito di Francesco Maria Pagano, giurista robusto, combattente, eroe, martire del pensiero moderno e della libertà politica, insegna ed ammonisce ancora oggi: « Gli è pur vero » — sono sue parole — « che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizi; ma essi sono le trincee e i baluardi della libertà civile. Non si dica che le forme arbitrarie di giustizia siano più pronte e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure che le limitazioni dei giudizi e altri leggeri mali nelle nostre forme di giudicare sono quel prezzo che ogni libera Nazione paga per la sua libertà ».

Ed io penso, onorevoli colleghi, che non possano, non debbano i magistrati dolersi di questo nostro atteggiamento, dolersi di quanto noi chiediamo. Noi riteniamo che anche in Cassazione la pubblicità del giudizio, elemento insopprimibile delle garanzie giurisdizionali di libertà, sia per loro stessi, per gli stessi magistrati, un ausilio prezioso all'imparzialità che è impegno, serietà, meditazione, che è, mi si consenta, il contrario della sommaria delibazione di un grande numero di ricorsi nel segreto della camera di consiglio. Senza dire — e me lo ricordava amichevolmente e privatamente il collega Picchiotti — che non si comprende davvero come e perchè la decisione in camera di consiglio possa portar via meno tempo che non la decisione in udienza pubblica, senza la presenza del difensore.

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, che ci fanno avversi al disegno di legge al nostro esame. Comunque, in subordine, preferiamo, s'intende, al testo del Governo quello della Commissione, al quale sono stati apportati degli emendamenti anche col nostro consenso. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato con interesse i rilievi tecnici che sono stati fatti in merito alle proposte di modifica al Codice di procedura penale, ma non condivido gli osanna alla novella di cui alla legge 18 giugno 1955 e i crucifige al disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Sono state attuate con la novella 18 giugno 1955 urgenti modifiche e si cerca oggi di rimediare, attraverso il disegno di legge in esame, ad alcuni inconvenienti.

Ricordo che nella discussione sulla previsione di spesa del bilancio del Ministero di grazia e giustizia io ebbi a fare una critica anche a me stesso in merito alla presentazione di disegni di legge proponenti la modifica di determinati istituti, senza por mente al fatto che i Codici sono leggi organiche che abbisognano talvolta di revisioni, ma di revisioni altrettanto organiche, perchè qualsiasi disegno di legge che venga proposto per la modifica di una norma di un codice, anche un disegno di legge sacrosanto, viene a ledere tutto un sistema che abbisogna poi di riarmonizzazione. Ricordo che affermai che lo adeguamento dell'istituto penale deve essere fatto non attraverso singoli atti legislativi, ma con una visione d'insieme, perchè altrimenti ci troveremo sempre di fronte ad istituti che contrastano con gli altri istituti previsti dal Codice o con gli istituti costituzionali. Ci troveremmo di fronte a degli adeguamenti costituzionali parziali che fanno sorgere problemi teorici e pratici di non facile soluzione.

PICCHIOTTI. È dal 1945 che si aspetta. Ci sono quattro volumi pubblicati da due Commissioni e ancora ci sono rappezzature da un disegno di legge ad un altro.

NENCIONI. Certo, ma oggi ci dobbiamo occupare di un particolare aspetto di un grande problema giuridico.

Il problema che si presenta oggi al nostro esame è facile, semplice, lineare. Il disegno di legge in esame, forse, ha avuto il torto di nascere con una premessa logica e storica non rispondente alla realtà. Si è partiti affermando che occorreva sfoltire i ruoli della Suprema Corte e si è presentato questo rimedio in funzione del male denunciato. Naturalmente, data questa premessa, è stato facile al senatore Picchiotti obiettare: immaginatevi! Voi date un'altra arma al ricorrente in malafede per perdere dei mesi! Il rimedio escogitato non è certo in armonia con la premessa: anzi è un'osservazione che io avevo fatto non appena esaminato questo disegno di legge. È logico che, se l'intenzione del ricorrente è stata quella di dilazionare l'amaro calice di una decisione definitiva, la diserzione sua e del difensore, la necessità della notifica della requisitoria al ricorrente e al difensore, e la possibilità attraverso l'istanza di riportare il negozio giuridico processuale nelle condizioni *quo ante*, danno buone armi a chi vuole che il tempo trascorra.

Ma vi sono delle ragioni che militano a favore di questo provvedimento legislativo. Noi sappiamo, e non voglio ripetere quel che

così bene è stato detto, qual'era la situazione degli articoli 524 e 531 prima della novella del 1955 e quale sia la situazione attuale. Si è voluto rimediare, attraverso questa procedura sia pure apparentemente tortuosa, alla lesione di un precetto costituzionale: la presenza del difensore nel procedimento. Si è voluto d'altra parte contemperare questo diritto della difesa — ed ecco perchè dico che non si è fatto un passo indietro, ma un passo avanti — con la necessità anche di dover sfoltire i ruoli della Suprema corte di una miriade di ricorsi pendenti, che sono sorretti da motivi non specificamente dedotti. Ho voluto presentare insieme ad altri colleghi un emendamento su questo punto, perchè non è chiara la frase « manifestamente infondati », frase che ha avuto cattiva fortuna, anche inserita nella legge ordinaria del 1953 di attuazione della Costituzione per quanto concerne il funzionamento della Corte costituzionale. L'espressione « motivi manifestamente infondati » ha già fatto scrivere volumi e volumi, e siamo arrivati recentemente anche ad un istruttivo ed autorevole esempio. Infatti la Suprema Corte, per esprimere il proprio parere, attraverso un'ordinanza sulla manifestata infondatezza di un ricorso, ha scritto cinque dottissime pagine di motivi, contenenti alta dottrina e frutto di profondo intelletto.

Però voi comprendete che ritenere un ricorso manifestamente infondato ed arrivarci attraverso un lungo e profondo ragionamento che indichi processo di formazione della volontà diretta al sindacato di legittimità costituzionale di una norma, è veramente illogico. Se manifestamente infondata, la questione non esisteva; se si è dovuto motivare lungamente per ritenerla manifestamente infondata significa che la questione esisteva e non era manifestamente infondata. Così, giudicare un motivo manifestamente infondato, involge un giudizio di merito. E allora, quando si dovesse ripristinare il capoverso ultimo dell'articolo 524, o nella vecchia veste o in veste modificata, occorre porsi anche questo problema, cioè che il ripristino di questa norma è in funzione dello sfoltimento dei ricorsi effettivamente presentati in violazione della legge, ovvero senza la previsione legislativa tassativamente elencata nell'articolo 524, numeri 1, 2 e 3 e con motivi — richiamiamoci alla dizione del Codice nell'articolo 201, ultimo capoverso — dedotti in modo non specifico. È sufficiente uno sguardo per giudicare che il ricorso può essere passato in camera di consiglio.

A questo punto sorge la necessità di adeguamento dell'istituto penale al precetto costituzionale della presenza del difensore, ed ecco la ragione del deposito della requisitoria, della notifica alla parte o al difensore della requisitoria stessa, ed ecco l'impulso processuale delle parti per riportare il procedimento dinanzi alla Suprema Corte, perchè venga discusso in udienza con la pubblicità e con la garanzia piena del dibattimento e probabilmente con la presenza del difensore che questa istanza ha ritenuto di fare. La procedura speciale è imposta dall'adeguamento dell'istituto penale all'articolo 24 della Costituzione. Così da una parte veramente ben cadano tutti i ricorsi che non siano sorretti da motivi specificatamente proposti o da motivi che siano previsti dalla legge (e debbono in ogni caso cadere, perchè non si può più resuscitare un morto, ed è morto già il procedimento dinanzi alla Suprema Corte, che sia stato presentato non secondo i dettami e nell'alveo fissato nel Codice di procedura penale); dall'altra si adegui l'istituto penale al dettame costituzionale. Ecco ciò che sorregge il disegno di legge in esame, che pertanto non è un passo indietro, è un passo avanti verso l'adeguamento dell'istituto penale ai dettami costituzionali.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi. Ne ha facoltà.

OTTOLENGHI. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, non vorrei che questo mio intervento, deciso all'ultima ora, desse l'impressione che dalla nostra parte vi fosse un preordinato disegno contro la legge che è all'esame del Senato. Se io parlo contro questa legge (l'onorevole relatore mi darà atto che già in passato, fin dal primo momento, io ho manifestato le mie perplessità e preoccupazioni di fronte a questa proposta n. 227) non lo faccio come uomo di parte, bensì come uomo di toga. Sono quindi coerente con me stesso. E penso che le preoccupazioni, delle quali vi parlerò rapidamente, non possano non essere condivise da coloro che, come me, esercitano la professione giorno per giorno, e giorno per giorno rilevano purtroppo la disfunzione della Corte di cassazione. Non concordo perciò con la conclusione del collega Nencioni, anch'egli avvocato, anch'egli uomo di toga, il quale pensa che con questo disegno di legge si faccia un passo avanti. Non è un passo avanti; tutt'altro! Anch'io, collega Nencioni, potrei dire di non essere un entusiastico ammiratore della piccola riforma del 1955; in fondo, essa fu soltanto un ripiego, un palliativo, un qualcosa insomma di provvisorio, attuato in attesa di quella riforma più vasta e totale del Codice di procedura penale della quale ci ha parlato il Presidente Segni nel suo discorso.

PICCHIOTTI. Guardi, senatore Ottolenghi, che la perizia è un progresso sensibilissimo.

OTTOLENGHI. Siamo d'accordo, c'è il buono e il cattivo. Ripeto: io non sono un ammiratore entusiasta, nella sua totalità, della legge del 1955, ma bisogna riconoscere che, rispetto al Codice del 1930, indubbiamente essa costituì un passo avanti e soprattutto si tradusse in una parziale attuazione della Costituzione e dei princìpi nuovi che debbono informare la nostra legislazione, i quali naturalmente non potevano essere presenti al legislatore del 1930. Sono quindi contrario alla riforma della riforma che si vorrebbe introdurre, anche perchè l'esperienza mi induce a domandare: quale vantaggio si potrà ricavare dal ripristino della norma contenuta nell'articolo 524, sia pure con quelle modifiche proposte dal senatore Nencioni e da altri colleghi, con quei temperamenti contenuti nei due emendamenti presentati e che io stesso potrei, in subordine, accettare? Chè forse anteriormente all'entrata in vigore della legge del 1955 la Cassazione funzionava meglio? Diciamolo pure chiaramente: abbiamo o non abbiamo lamentato sempre, sia prima del 1955 che dopo, la disfunzione del Supremo Collegio? Non ne facciamo una colpa ai magistrati di quell'alto consesso, riconosciamo che il Supremo Collegio è oberato di lavoro, ma diciamo altresì che è necessario trovare rimedi diversi da quelli che si vorrebbero introdurre con questa legge. Si attui, ad esempio, quella riforma di cui parlava il collega Picchiotti, e non si ricorra a palliativi che non hanno alcuna efficacia pratica, ai fini della riduzione del lavoro, e si trasformano in una lesione dei diritti delle parti. In definitiva ricordiamoci che vi sono anche dei diritti che debbono essere rispettati: sono i diritti dei difensori e i diritti dei ricorrenti.

Dicevo, onorevoli colleghi, che anteriormente al 1955 la Cassazione non funzionava certamente meglio d'oggi. L'abbiamo già rilevato (e non per la prima volta), in sede di discussione del bilancio della Giustizia,

richiedendo sempre e unanimemente l'aumento del numero dei magistrati. Credo che l'illustre relatore sia uno dei primi ad invocare questo aumento; egli sa meglio di tutti quanto sia scarso il numero dei magistrati, tanto che oserei pensare che, se è impossibile con la necessaria rapidità rinforzare gli organici della Magistratura, specialmente nei gradi superiori, se cioè è impossibile fare dei concorsi coi quali si possano coprire tutti i posti necessari a integrare il Supremo Collegio, potrebbe apparire opportuno studiare qualche rimedio di carattere eccezionale. Non sarebbe la prima volta. Voi lo ricordate meglio di me: Mortara, il non dimenticato e illustre senatore Mortara, attuò quel famoso provvedimento per cui furono introdotti nella Magistratura molti magistrati che vennero appunto chiamati « mortarini ». È esatto, onorevole Azara? (*Cenni di assenso del relatore, senatore Azara*). Si potrebbero studiare dei temperamenti, degli accorgimenti, si potrebbero porre delle condizioni gravissime, addirittura delle remore. Si potrebbe ad esempio stabilire che possano entrare in Magistratura soltanto coloro che abbiano un certo numero di anni di esercizio professionale, che abbiano ottenuto l'approvazione da parte dei competenti organi professionali e da parte delle Magistrature locali, coloro che abbiano riportato una certa valutazione nell'esame di laurea, eccetera. Insomma le condizioni e le cautele potrebbero essere molteplici, ma si potrebbe, attraverso questa via, rinsanguare la Magistratura che ne ha veramente bisogno.

Per queste considerazioni molto brevi, che mi sembrava opportuno ribadire, quasi chiosando quello che era stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, dichiaro di essere contro il progetto di legge. Penso che sia un passo indietro, senatore Nencioni, e non un passo avanti. Un passo indietro che paralizza ancora una volta la attività dei difensori, che addirittura umilia la nostra attività di difensori. Ella si accontenterebbe di sopprimere le parole « manifestamente infondati » che autorizzerebbero il Supremo Collegio a respingere il ricorso, pur entrando nel merito di esso, quando a suo giudizio insindacabile, o quasi, ritenga che i motivi non appaiono fondati; ma questa cautela non basta: quando il difensore è assente, quando non può controllare l'operato del giudice, quando non può esercitare la sua funzione, i diritti della difesa vengono inesorabilmente violati, unitamente al fondamentale principio della oralità e della pubblicità del dibattimento.

Per queste considerazioni voterò contro, decisamente e con convinzione, non per ragioni di partito (anche tra noi potremmo essere divisi, in quanto vi potrebbero essere avvocati di tendenze diverse), bensì come uomo di toga. Per la mia professionale esperienza, affermo che questo progetto va respinto.

Se tuttavia voi non crederete di respingerlo, sarà opportuno esaminare le tesi subordinate. Discutiamo infatti di questioni giudiziarie e se i colleghi, nella loro maggioranza, non crederanno di aderire alle considerazioni sopra esposte e preferiranno approvare la proposta di legge di cui si discute, sarà bene studiare in quali termini questa proposta può essere varata.

Vi sono degli emendamenti presentati dal senatore Nencioni e da altri, ed ho già dichiarato che su di essi posso concordare — perlomeno nella sostanza — sia in ordine all'articolo 524 sia in ordine all'articolo 531. Specialmente per quel che riguarda l'articolo 524 concordo sulla necessità di eliminare la formula « manifestamente infondati ». È questa, infatti, una di quelle frasi che ci colpiscono nella nostra dignità di uomini di toga e che costituiscono una vera molestia per i difensori gelosi della loro funzione.

Per quel che riguarda l'articolo 531 noi abbiamo presentato un emendamento. Nel progetto si dice che l'istanza con la quale il ricorrente o il difensore chiede che la causa venga portata alla pubblica udienza dovrebbe essere proposta a norma dell'articolo 198. Io temo che attraverso questo richiamo all'articolo 198 possa risorgere la incresciosa questione sull'autenticazione della firma del ricorrente e del difensore; sarebbe davvero una umiliazione per tutti gli avvocati, che sono abilitati ad autenticare la firma dei clienti, se a loro volta dovessero fare

autenticare da un notaio o da altro pubblico ufficiale qualsiasi (fosse anche il segretario dell'ordine) la loro firma. Voglio dire che questa sfiducia nei confronti degli avvocati, questi ostacoli pretestuosi alla loro attività, questi inciampi ingiustificati non possono essere più oltre tollerati; ecco perchè, secondo me, il richiamo puro e semplice all'articolo 198 può essere fonte di nuove controversie e di equivoci spiacevoli.

In una legge chiara e semplice è meglio evitare rinvii ricettizi come questo; e d'altronde perchè fare riferimento all'articolo 198, quando si può con maggior semplicità precisare in qual modo si può presentare l'istanza?

In conclusione, onorevoli colleghi, penso che se si dovrà attuare questa modifica, sarà preferibile autorizzare il ricorrente o il difensore a chiedere che la causa venga portata alla pubblica udienza di discussione con semplice lettera raccomandata. Se è ammessa, infatti, la lettera raccomandata per la nomina o per la sostituzione di un difensore, perchè non dovrebbe consentirsi di chiedere con una semplice raccomandata diretta alla Cancelleria o alla Presidenza della Corte, senza alcuna formalità, che il ricorso venga portato alla pubblica udienza per la discussione? È ammesso o non è ammesso di presentare perfino dei motivi aggiunti o una memoria, senza che questa debba essere autenticata? L'avvocato difensore può presentare anche una memoria a mezzo posta, naturalmente senza che occorra l'autenticazione della sua firma; perchè non dovrebbe essere possibile presentare nello stesso modo una istanza per far portare la causa in pubblica udienza?

Per questo, onorevoli colleghi, l'emendamento che io propongo, pur conservando nell'ultima parte il richiamo all'articolo 198 (che forse è utile per quelle parti che risiedono in località lontane o che non hanno molta familiarità con affari giudiziari e non potrebbero fare a meno dell'assistenza della cancelleria della più vicina Prefettura) intende chiarire che l'istanza può essere inviata a mezzo posta, senza alcuna formalità, onde evitare equivoci d'interpretazione.

Alle parti viene così offerta un'alternativa: o seguire la forma più semplice all'invio dell'istanza a mezzo posta, oppure — per chi non ne ha possibilità o per chi si trova in condizioni di non poter agire altrimenti — rivolgersi alla cancelleria della Pretura e depositare la propria istanza a norma dell'articolo 198.

Ma penso, onorevoli colleghi, che non sarà necessario accedere a queste subordinate: mi auguro infatti che non sia necessario occuparsi degli emendamenti, poichè penso che tutti coloro che hanno veramente a cuore le sorti della giustizia, saranno concordi con noi nel respingere il disegno di legge che ci è stato proposto. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non per ripetere o per parafrasare gli argomenti già svolti dai colleghi di questa parte del Senato contro l'approvazione del disegno di legge prendo la parola, ma solo per esprimere una preoccupazione ed un'amarezza.

La preoccupazione è questa: quali sarebbero le conseguenze pratiche dell'applicazione di questo disegno di legge? Il senatore Picchiotti le ha già descritte. Caro Nencioni, non si sfoltisce e non si deflaziona niente, perchè i ricorsi vengono interposti o con seri intendimenti oppure a scopo dilatorio. Nell'uno e nell'altro caso non saranno abbandonati, tanto più che le formalità per ottenere la discussione in pubblica udienza dei ricorsi considerati inammissibili sono semplicissime: basta la presentazione dell'istanza, perchè il Presidente del Collegio sia tenuto a far decidere il ricorso in pubblica udienza. Che cosa si sfoltisce? Che cosa si deflaziona, onorevoli colleghi? Assolutamente niente.

Per questo io non riesco a capire le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge, una volta che si mantiene fermo — ed è giusto — il principio della riforma del 1955.

Andremo invece verso un ulteriore aumento del lavoro della Corte di cassazione,

delle cancellerie e dei servizi ausiliari, e noi avvocati sappiamo quanto e come siano già gravati questi servizi. Insomma non risolveremmo nulla e l'applicazione della legge provocherebbe certamente negli ambienti giudiziari critiche acerbe nei confronti del Parlamento della Repubblica. Tante volte ci sentiamo rimproverare che approviamo delle leggi che non servono a niente, che aggravano anzi le cose, che non risolvono nulla. Mi pare quindi che ci vada di mezzo anche il buon nome e il prestigio del Parlamento.

Trovo qui, sia nella relazione del Governo sia nella relazione del senatore Azara, un motivo ricorrente: quello dei ricorsi discussi in pubblica udienza senza l'intervento dei difensori « perchè — si dice — manifestamente infondati ». Siamo certi, onorevoli colleghi, che l'assenza del difensore significhi coscienza nel ricorrente che il suo gravame sia manifestamente infondato? Gli avvocati sanno che ogni causa — lo dico per i colleghi che non sono avvocati — è sempre un dramma per il cittadino e per la sua famiglia. Il ricorrente non abbandona mai la sua causa, la segue sempre perchè talvolta dall'esito di quella causa dipende il proprio destino e il destino della propria famiglia. E quando vediamo ricorsi abbandonati, onorevoli colleghi, in essi dobbiamo vedere il dramma della miseria che non consente — lo diceva già il collega Capalozza — un difensore di fiducia. E ciò che il Governo ci dice, e che ella, senatore Azara, riprende, denuncia la disfunzione profonda dell'istituto della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio. La difesa non è assicurata. Voi praticamente cercate di restringere i diritti della difesa, che sono invece garantiti nel capoverso dell'articolo 24 della Costituzione della Repubblica: « La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione ». E quali sono questi istituti che garantiscono al cittadino una difesa efficiente in ogni stato e grado del processo? Onorevoli colleghi, non basta che il cittadino abbia un difensore che si limiti alle sacramentali parole: « mi rimetto alla giustizia della Corte »; la difesa deve essere efficiente e fino a che non si risolve il problema del gratuito patrocinio, adeguandolo alle esigenze moderne, la difesa rimarrà sempre, per la maggior parte dei non abbienti, soltanto una triste ironia.

Quali sono i ricorsi manifestamente infondati? Qualsiasi avvocato, anche modesto, che curi la causa, onorevoli colleghi, predispone — lo sappiamo tutti — i motivi di ricorso in Cassazione sin dal primo giudizio. Certe questioni si ripropongono per aver motivo di giungere sino in Cassazione. È questa la mia amarezza: constatare come il Governo, più che rimediare al difetto essenziale del funzionamento di un aspetto molto rilevante della giustizia in Italia (la difesa efficiente garantita ai non abbienti), si preoccupi di presentare questo disegno di legge che non risolve nulla, aggrava le cose e rende più difficile la situazione per coloro che non possono disporre di mezzi economici adeguati.

Mantengo fede alla parola data, signor Presidente: gli argomenti sono stati esaurientemente svolti con dottrina e passione e non vi è da aggiungere altro; mi premeva far rilevare queste preoccupazioni sentite da tutti coloro che vivono la vita delle aule di giustizia e che rafforzano le ragioni del voto contrario al disegno di legge governativo. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A Z A R A , *relatore*. Onorevoli colleghi, dichiaro che sarò brevissimo e manterrò senz'altro questo impegno. Vorrei rispondere subito all'ultimo oratore, l'onorevole Gianquinto, che si è domandato quali saranno gli effetti di questa riforma. Io avevo già risposto nella mia relazione scritta a questa domanda e non posso che confermare ora che questa riforma darà ai magistrati e agli avvocati la possibilità di adempiere il loro dovere senza remore di cui essi non hanno la responsabilità e so-

prattutto con vantaggio della giustizia, che tanto più giova quanto più è pronta per chi soffre nell'attesa di vederla attuata. In questo c'è anche la risposta all'onorevole Picchiotti che vuole la giustizia pronta. L'unico mezzo per non avere tale prontezza è quello di insistere nell'opposizione a questo disegno di legge, che mira non a scardinare l'articolo 24 della Costituzione, ma a dare attuazione all'articolo stesso. Dopo la riforma del 1955 alla quale — l'ha detto esattamente l'onorevole Picchiotti — io fui contrario e sono rimasto contrario, i fatti e gli inconvenienti hanno dato ragione a tale contrarietà mia e dei miei colleghi che votarono contro quel progetto. La situazione della Corte di cassazione, particolarmente nelle sezioni penali, è peggiorata per quanto concerne l'esame dei ricorsi di coloro che hanno bisogno di giustizia e desiderano un esame approfondito dei loro ricorsi. Infatti, con l'attuazione di questa legge, si è formata e aumentata di giorno in giorno tale massa di ricorsi manifestamente infondati che non si può avere il tempo necessario alla discussione approfondita in udienza pubblica di altri ricorsi che, pur essendo fondati, potrebbero non avere lo esito previsto dagli avvocati, i quali non si sono trovati in condizione di poter offrire nuovi elementi o lumeggiare quelli che non fossero risultati sufficientemente chiari. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). No, caro Picchiotti, se non passa questo disegno di legge si accatasteranno nuovamente e non potranno essere esaminati *funditus*.

Comunque, i magistrati faranno il loro dovere, come l'hanno fatto in passato e lo fanno anche oggi, malgrado il carico di lavoro enorme. L'unico argomento in cui sono d'accordo con l'amico Picchiotti è questo: i magistrati sono in numero talmente insufficiente che, se si dovessero rispettare le proporzioni nei confronti della popolazione del 1865 e del lavoro di allora, quel numero dovrebbe essere addirittura raddoppiato. Ma non è il caso di entrare in questo grave argomento, la cui discussione bisogna fare in altro momento, con la necessaria ampiezza.

Ora ci dobbiamo occupare di questa che è chiamata dal senatore Capalozza la « contro-riforma ». Non si tratta però di una controriforma, bensì di eliminare gli inconvenienti constatati, che danneggiano la amministrazione della giustizia. Ve lo dico con cognizione di causa e pienezza di coscienza, perchè noi abbiamo tutti, magistrati e avvocati, il desiderio che la giustizia si faccia sul serio ed il più presto possibile.

P I C C H I O T T I . Ci vuol meno a giudicare in udienza che in Camera di consiglio.

A Z A R A , *relatore*. La situazione è chiara e non bisogna perderla di vista. Lo articolo 24 della Costituzione dice che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Ora, con questo disegno di legge, si vuole proprio cercare di assicurare una difesa adeguata a tutti quelli che desiderano difendersi. Infatti non tutti desiderano difendersi, perchè, sapendo che i motivi dei rispettivi ricorsi sono manifestamente infondati, desiderano soltanto prender tempo, come ha osservato qualcuno in questa discussione. A ciò noi non possiamo aderire, perchè il prendere tempo per alcuni significa far perdere tempo agli altri che soffrono e che hanno diritto di poter dimostrare la loro innocenza.

Per quanto riguarda la mancanza degli strumenti per applicare la legge, siamo d'accordo che gli strumenti sono... quelli che sono. Però bisogna andare cauti nelle riforme. Per esempio, non condivido l'opinione manifestata dall'onorevole Ottolenghi, il quale dice che, se non bastano i reclutamenti a mezzo dei concorsi, si debbono fare immissioni straordinarie. A queste sono stato sempre contrario perchè costituiscono una forma veramente non costituzionale e pericolosa.

P I C C H I O T T I. Tu come senatore e come ministro hai sempre parlato contro questa miseria del bilancio della Giustizia. Che cosa hai ottenuto? Nulla.

A Z A R A , *relatore*. Questa è un'altra questione, che non ha nulla a che vedere con quella che discutiamo. Sono d'accordo che il bilancio della Giustizia è insufficiente (*interruzione del senatore Gianquinto*) ma bisogna pure tenere conto della nostra situazione finanziaria. Si potrebbe fare di più, a mio avviso, ma questo non è il momento di discutere su tale problema.

L'onorevole Capalozza ci ha ricordato anche Mario Pagano, per quanto riguarda la difesa. Qui non si vuole diminuire la difesa, anzi si vuole dar modo, a tutti coloro che la difesa vogliono, di attuarla. D'altra parte vi debbo dire che, anche imperando il Codice del 1930, che conteneva una disposizione molto drastica, tutte le volte che gli avvocati l'hanno chiesto — anche per i ricorsi mandati in Camera di consiglio, a norma degli articoli 524 e 531 per un esame, che voi dite sommario e che io dico coscienzioso, di controllo della infondatezza dei motivi, rilevata dal pubblico ministero — si è sempre ammessa la difesa dell'avvocato e il ricorso è stato assegnato per la discussione in udienza pubblica. Quindi anche questi temperamenti sono stati adottati; ma malgrado ciò l'accumulo è stato tale in questi ultimi anni, che voi stessi lo avete deplorato, e non potevate non farlo.

Dice poi l'onorevole Capalozza che non è vero che, quando mancano i difensori, ciò avvenga perchè le parti sono convinte di aver fatto dei ricorsi manifestamente inammissibili. Posso anche convenire che possano esservi altri motivi; ma, praticamente, quando si tratta di questi altri motivi, normalmente il difensore, sia pure in un secondo momento o all'ultimo minuto, interviene sempre e provvede alla difesa. Quando non si presenta nessuno, v'è da dubitare che, almeno in gran parte, questi ricorsi siano infondati.

Quando i motivi che determinano l'assenza dell'avvocato sono apprezzabili, è sempre opportuno che, pur presentandosi il ricorso, si dia modo ai giudici di arrivare presto ad una decisione. Ripeto: il tempo che si impiega a portare in pubblica udienza dei ricorsi infondati, è un tempo sottratto a coloro che hanno un ricorso veramente fondato e che dall'accoglimento del ricorso potrebbero ottenere la libertà.

L'onorevole Ottolenghi ha parlato di disfunzione della Cassazione. Se per questo arretrato che si forma egli vuole dire che c'è una disfunzione, lo dica pure. Egli ha parlato di 36 mila ricorsi. Non so se la cifra sia precisa, non la posso ora accertare. Indubbiamente, però, il numero dei ricorsi pendenti è enorme e non è bene che i legislatori consentano, quando si può evitarlo, che vi sia tale carico, il quale non permette in molti casi un esame e una decisione tempestiva.

Il senatore Caruso ha affermato che gli argomenti che si adducono nella relazione, tanto in quella governativa quanto nella mia, non sono di ordine giuridico, ma di ordine pratico. No, sono di tutti e due gli ordini; ed io credo che, per far amministrare bene la giustizia dalla Magistratura, bisogna tenere molto conto delle esigenze pratiche che possono turbare l'andamento della giustizia stessa.

Vi sono state alcune proposte di emendamenti, che possono essere esaminate in sede opportuna: non mi voglio attardare a parlarne adesso. Ho l'impressione — e rispondo con il latino all'amico Picchiotti che ne è molto amante — che si potrebbe applicare a lui il detto: *video meliora proboque, deteriora sequor*. Noi non possiamo seguire le cose deteriori. Noi abbiamo accertato quella che voi chiamate disfunzione della giustizia. Dobbiamo fare qualche cosa per ovviarvi. In attesa che sia aumentato il numero dei magisistrati, in attesa dei provvedimenti per incrementare il bilancio della giustizia, noi abbiamo il dovere di provvedere con questo e tutti gli altri disegni di legge che saranno necessari, affinchè la giustizia proceda rapida ed esatta. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io sono profonda-

mente stupito e, per usare una espressione adoperata dal senatore Gianquinto, amareggiato; amareggiato perchè non mi sarei mai aspettato che il settore comunista avrebbe presentato un ordine del giorno con il quale chiede il non passaggio agli articoli del disegno di legge. Questo stupore ho il diritto ed il dovere di manifestare al Senato, perchè di questo disegno di legge ci siamo ampiamente occupati presso la 2ª Commissione, nella seduta del 3 marzo 1959. Allora si è discusso soltanto del merito del disegno di legge, talchè alcuni commissari di parte comunista hanno fatto le osservazioni che credevano di dover fare e, poichè non ci si metteva d'accordo sugli emendamenti da apportare a tutti e due gli articoli del disegno di legge, è stata nominata una Commissione di studio della quale faceva parte il senatore Gramegna ...

CARUSO. Noi avevamo posto la questione di principio.

CAPALOZZA. Tanto è vero che parlò il senatore Terracini.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Onorevole Caruso e onorevole Capalozza, diceva pochi minuti fa il senatore Massari che tutto si può dire tranne che egli non sia per la verità. Faccio mio questo principio e ripeto che i commissari del Partito comunista presso la 2ª Commissione, nella seduta del 3 dicembre 1958, non posero alcuna pregiudiziale. La pregiudiziale la pose l'onorevole Terracini nella seconda seduta, talchè (e il collega Capalozza lo ricorderà) si osservò benevolmente contro di me, che avevo osato dire: « ma che storie sono queste? », che io volevo tirare le orecchie alla Commissione. La verità è che, dopo che abbiamo discusso in Commissione il merito di questa legge, venite in aula a proporre una pregiudiziale! Tuttavia siccome non eravamo in sede legislativa...

CAPALOZZA. Allora, secondo lei, onorevole Sottosegretario, si dovrebbe votare a favore?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* No, voi avete ritenuto improvvisamente che questo disegno di legge era diventato incostituzionale e va bene, non è di questo che mi lamento; constato soltanto il vostro tardivo potere di riflessione sull'incostituzionalità del disegno di legge. Niente di male. (*Commenti dalla sinistra*).

PICCHIOTTI. Io sono stato sempre contrario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lei non c'era. Comunque questo non è un appunto che intendo fare, è soltanto una cronaca vera, assolutamente vera di quello che è avvenuto. (*Interruzione del senatore Caruso*). Tanto più, onorevole Caruso, che il vostro ordine del giorno credo che non sarà approvato dal Senato e non sarà forse approvato neppure dagli amici senatore Picchiotti e del senatore Ottolenghi, i quali amici Picchiotti e Ottolenghi, sanno che l'onorevole Papalia del Gruppo socialista nenniano fa parte della Commissione e che fu lui che propose nel merito alcuni emendamenti che oggi sono all'esame del Senato. Ma, ripeto, tutto questo non riguarda il merito, riguarda la linearità di certe situazioni politiche puramente e semplicemente ...

CARUSO. La Sottocommissione non si è mai riunita.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Questo è anche vero però la Sottocommissione esisteva. Le do atto che non si è riunita, ma fu nominata. Avvengono tante cose! (*Vivace interruzione del senatore Caruso*). Onorevole Caruso, non si scaldi perchè tutto questo non ha niente a che vedere col merito. Le ho dato atto che la Sottocommissione non si è riunita. Che cosa vuole di più?

Comunque l'ordine del giorno proposto dal Gruppo comunista tende a non far passare il disegno di legge, o quanto meno a non consentire il passaggio all'esame degli articoli, perchè non si è avuto il coraggio di

dire che il disegno di legge sarebbe incostituzionale, come si era in un primo momento detto. Ora si dice puramente e semplicemente che il disegno di legge è diretto a revocare la riforma apportata dalla novella de' 1955, giustamente salutata come una conquista democratica dal Foro e dagli studiosi.

Secondo il Partito comunista, secondo Terracini, Caruso e Capalozza, il disegno di legge non è incostituzionale, quindi tutto quel discorso che si è fatto sulla violazione dell'articolo 24 della Costituzione, tutto quello che si è detto per quel che riguarda il sacro, inalienabile diritto della difesa, tutto questo è fuori causa, a nostro parere, perchè si tratta solo di stabilire che questo disegno di legge non tende per nulla a revocare la riforma, che non è rappresentata solo dagli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale, ma è la espressione di diverse modifiche apportate al Codice di procedura, in senso più favorevole all'imputato e all'esercizio della difesa. Ora, dimostrando che questo disegno di legge non tende a far revocare quella riforma, o a modificarla in senso peggiorativo, evidentemente abbiamo diritto di chiedere l'approvazione del disegno di legge.

Noi non pensiamo a voler revocare quella tale riforma; si tratta solo, come ha spiegato magistralmente il senatore Azara, di trovare un rimedio per sfoltire il lavoro penale della Suprema Corte. L'argomento degli avversari è veramente curioso, perchè quando noi discutiamo i bilanci della Giustizia si continua a lamentare l'enorme numero di cause pendenti presso i Tribunali, presso le Corti d'appello, presso la Suprema Corte...

GIANQUINTO. Occorrono i giudici.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È strano come alcuni argomenti diventino buoni o meno buoni a seconda delle occasioni. Ora si afferma che l'organico dei magistrati non essendo sufficiente è causa del male che lamentiamo, qualche altra volta si afferma il contrario. Comunque volevo dire che il Governo, prima ancora di presentare al Senato questo disegno di legge, diretto solo al fine di sfoltire, di accelerare le procedure giudiziarie, tentò un rimedio, e il primo rimedio fu quello di istituire in Cassazione una quarta Sezione penale, e sta studiando la possibilità di istituirne una quinta. D'altra parte, onorevoli colleghi, la Cassazione non riesce a tener dietro al considerevole numero dei ricorsi. Diciamo la verità, almeno il 60 per cento — sono ottimista senatore Picchiotti — dei ricorsi che gli avvocati presentano in Cassazione, specialmente nella materia penale, sono ricorsi stesi al fine di ritardare la fatale esecuzione della sentenza.

Onorevole Picchiotti, con questo disegno di legge noi non complichiamo, al contrario alleggeriamo il sistema. Il sistema lo complicate voi con i vostri emendamenti, che sono un vero colpo di Stato nei confronti del Codice di procedura penale, tant'è vero che l'ottimo, valorisissimo collega Papalia ha chiesto nel suo emendamento che la requisitoria del procuratore generale venga notificata pure al ricorrente, quasi che, onorevoli colleghi, non fosse da tutti risaputo che ciò sarebbe contrario alle norme contenute nel Codice di procedura penale, in materia di ricorsi per Cassazione.

Pertanto devo ancora ripetere che il problema non è di natura costituzionale, ma puramente tecnico. Per arrivare a raggiungere ciò che si vorrebbe raggiungere con gli emendamenti che sono stati proposti, compresi quelli del senatore Nencioni, che è stato l'unico favorevole al disegno di legge — ed io lo ringrazio per avere riconosciuto che si tratta di un passo avanti — ci si metterebbe senz'altro contro le disposizioni del Codice di procedura e in una maniera netta. Non intendo mancare di riguardo verso nessuno, ma io credo che il Senato non possa non meditare prima di decidere sulle proposte innovazioni. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Mi lasci dire, senatore Picchiotti.

Il Codice bisogna leggerlo; so, senatore Picchiotti, che ella conosce quel testo dalla *a* alla *zeta*, io invece ho bisogno di leggerlo. Ora, c'è un articolo 532, di cui nessuno ha chiesto la modifica, il quale stabilisce esat-

tamente che « le parti private possono farsi rappresentare davanti alla Corte di cassazione dai loro difensori che siano iscritti nell'Albo speciale della Corte medesima. Per tutti gli atti che occorrono davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori ». Se c'è un domicilio fissato per legge, presso cui eseguire le notifiche, che cosa vogliamo fare? (*Interruzioni. Commenti*). Volete proporre una modifica all'articolo 532? Proponetela, e ne discuteremo. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Non basta. L'articolo 533 dello stesso Codice, senatore Picchiotti e onorevoli colleghi, afferma che « il cancelliere della Corte di cassazione, appena pervenuti gli atti nella cancelleria, avvisa il difensore, che durante il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso può esaminare, nella stessa cancelleria, gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti ». Dunque si avverte il difensore, non si avvertono le parti! Queste sono le disposizioni di legge vigenti.

PICCHIOTTI. Il tempo si perderà lo stesso!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questo è un altro discorso.

De jure condendo si potrà fare tutto quello che si vuole; si potranno emendare tutti gli articoli del Codice di procedura penale che riguardano il ricorso per Cassazione e la discussione del ricorso stesso. E voglio concludere per questa parte, poichè avevo promesso al senatore Picchiotti che avrei parlato al massimo dieci minuti.

Ritenuto per fermo che il disegno di legge ha soltanto il fine di dare la possibilità alla Corte di esaminare con maggiore sollecitudine e con minore perdita di tempo una notevole quantità di ricorsi, mediante discussione in Camera di consiglio, si fa però salvo il principio che il ricorso deve essere discusso in pubblica udienza quando questo sia richiesto dalle parti. Quindi non c'è violazione nè del principio dell'oralità, nè del principio della santità della difesa, nè del principio della pubblicità delle udienze. Tutte queste violazioni denunziate non esistono, e nessuno le ha mai neppure pensate! Invero, quando qualcuno ha veramente motivo di ritenere che il suo ricorso sia fondato, o comunque ha il piacere o il desiderio che esso sia discusso in pubblica udienza, non ha da fare altro che manifestare questo suo intendimento. In tal modo si rispetta e l'articolo 24 della Costituzione, e il principio della difesa e quello dell'oralità della discussione. Ma rimediamo anche, onorevole Caruso, a quei mali, che lei ben conosce e di cui ha parlato, che affliggono i lavori della Cassazione.

Si è detto: sono ricorsi fatti in buona parte per ritardare il giorno dell'esecuzione della sentenza; sono ricorsi fatti unicamente per pigliare tempo. E allora, se noi vediamo questi mali, perchè il Governo, sollecito di una giustizia rapida e pronta, come tutti noi abbiamo auspicato ed auspichiamo quando discutiamo del bilancio della Giustizia, non deve cercare di porvi rimedio?

Questo, signori, è il problema che vi si pone e il Senato naturalmente nella sua sapienza deciderà. Concludo affermando che non c'è nessun proposito di revoca della novella del 1955, e che il disegno di legge che il Governo vi ha proposto è stato proposto soltanto perchè l'Esecutivo, dopo aver constatato che, malgrado la novella del 1955, ci sono ancora molti ricorsi pendenti, ricorsi fatti, come abbiamo già detto, unicamente a fine defatigatorio, intende trovare un rimedio a tale situazione, rimedio giuridico e costituzionale. Il Senato comunque è giudice della proposta di legge del Governo. Ma noi pensiamo che, respingendo il Senato l'ordine del giorno proposto dai senatori Terracini, Caruso e Capalozza, si comincerà a fare una prima opera per una più sollecita giustizia. Dopo la votazione, che credo sia pregiudiziale, onorevole Presidente, di tale ordine del giorno, se esso sarà respinto, entreremo nel merito del disegno di legge, e allora, se ella me lo consentirà, dirò il mio pensiero sugli emendamenti presentati. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . I senatori Terracini, Caruso e Capalozza hanno presentato un ordine del giorno di non passaggio agli articoli. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

« Il Senato,

ritenuto che il disegno di legge in discussione è diretto a revocare la riforma apportata dalla legge 18 giugno 1955, n. 517 all'articolo 524 del Codice di procedura penale giustamente salutata come una conquista democratica dal Foro e dagli studiosi,

delibera il non passaggio agli articoli ».

T E S S I T O R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S S I T O R I . Sarò brevissimo e la garanzia della brevità è data dal fatto che la mia voce non risponde come vorrei.

Noi voteremo contro l'ordine del giorno presentato dai colleghi Terracini, Caruso e Capalozza perchè esso contiene un'implicita accusa, nei confronti del disegno di legge in esame, di antidemocraticità, in quanto afferma che il disegno di legge, siccome diretto a revocare la novella, come è stato detto, del giugno 1955, la quale fu allora salutata come una conquista democratica dal Foro e dagli studiosi, costituirebbe un'involuzione antidemocratica, cosa che noi neghiamo, e per negarla voteremo contro l'ordine del giorno.

Permettetemi di aggiungere un'altra sola considerazione. La discussione ha evidentemente dilagato. Sono state dette molte cose le quali avrebbero dovuto e dovrebbero trovare posto nella discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Questo è un disegno di legge molto modesto, di natura pratica. Il collega Capalozza, se ho ben capito, nel suo discorso, oltre a Mario Pagano, ha citato anche Emanuele Kant. È noto a tutti voi come Emanuele Kant sia famoso nel campo della filosofia per aver scritto sulla « Ragion pura » e sulla « Ragion pratica ». Questa leggina non ha altre finalità se non pratiche. Il voler andare oltre questo panorama significa addentrarsi nella metafisica del diritto. E questo disegno di legge risponde, secondo me, ad una ragione pratica, poichè riuscirà ad alleggerire il lavoro della Corte suprema e non pone in giuoco il diritto del cittadino alla difesa in tutti i gradi e stadi del giudizio. L'articolo 24 della Costituzione non è dunque offeso da questo disegno di legge. Il diritto alla difesa rimane pieno e completo, quando si riconosce al ricorrente in Cassazione la facoltà di poter chiedere che la discussione dei motivi del suo ricorso sia fatta in udienza pubblica. (*Interruzione del senatore Picchiotti*). Attraverso nessun giro, collega Picchiotti, ma attraverso quella che è la normale procedura. Il disegno di legge risponde alla ragion pratica che lo ha ispirato secondo me per due motivi: il primo, che molti dei ricorrenti, come è stato detto, ricorrenti soltanto a scopo dilatorio, quando riceveranno la notifica della requisitoria del procuratore generale non chiederanno la discussione in udienza pubblica. Secondo motivo: che si discute molto più brevemente in Camera di consiglio che non in seduta pubblica.

Pertanto io penso che questo disegno di legge risponda a una necessità e quindi ritengo che la maggioranza del Senato debba dare voto contrario all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Terracini, Caruso e Capalozza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

C E M M I , *Segretario*:

Articolo unico.

Gli articoli 524 e 531 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 524.

(*Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili*)

« Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1°) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

2°) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3°) inosservanza delle norme di questo codice stabilite a pena di nullità, d'inammissibilità o di decadenza.

« Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado di appello dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

« Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ».

Art. 531.

(*Decisioni in camera di consiglio*)

« Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla corte di cassazione in camera di consiglio.

« Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento.

« In tutti i casi predetti la corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al ricorrente, secondo le norme degli articoli 167 e seguenti, e al suo difensore. Il ricorrente o il difensore possono presentare, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso, istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica.

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notifisato oltre che al ricorrente, al difensore di ufficio all'uopo nominato dal presidente.

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

P R E S I D E N T E . Sulla parte di questo articolo unico concernente l'articolo 524 del Codice di procedura penale, ad esclusione dell'ultimo comma, non sono stati presentati emendamenti. La metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sul terzo ed ultimo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Nencioni, Massari, Moltisanti ed altri, tendente a sostituire alle parole: « per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati » le altre: « per motivi non previsti dalla legge e non specificamente dedotti ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Onorevoli colleghi, lo emendamento è già stato da me svolto nella discussione generale. Si tratta solo di creare delle condizioni per evitare da parte della Suprema Corte il giudizio di merito.

Ora mentre il motivo manifestamente infondato involge un giudizio di merito, il motivo non previsto dalla legge o non specificamente dedotto, oltre a non involgere un giudizio di merito, si richiama alla dizione — onorevole Spallino, il Codice dev'essere una

armonia — dell'articolo 201, ultimo comma, Codice di procedura penale, che parla di motivi « non dedotti specificatamente ».

Per queste ragioni chiedo che il mio emendamento venga approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

M A G L I A N O . Signor Presidente, la Commissione, almeno nella sua maggioranza, non può accettare l'emendamento dello onorevole Nencioni, per una ragione molto semplice, e cioè in quanto nella formulazione di cui ci stiamo occupando è detto: « motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati ». È la stessa dizione della famosa leggina del 1955, che si afferma essere una conquista democratica. Sostituire questa dizione con quella di « motivi non previsti dalla legge » non mi sembra opportuno. Mi permetta, onorevole Nencioni, la legge non prevede i motivi, ma stabilisce le possibilità di motivazione di un'impugnazione. Dire poi: « non specificatamente dedotti » è un pleonasmo, in quanto, se c'è un ricorso non consentito o per motivi non dedotti, il giudice *a quo* dichiarerà l'inammissibilità e il ricorso non giungerà mai alla Cassazione, a norma dell'articolo 207 del Codice di procedura penale.

Mi sembra pertanto che l'emendamento sia superfluo.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Io pregherei l'onorevole Nencioni di voler ritirare il suo emendamento, proprio facendo appello all'articolo 201 da lui citato. Il penultimo comma di questo articolo dice esattamente: « In ogni caso di impugnazione i motivi debbono essere esposti specificatamente a pena di inammissibilità ». Onorevole Nencioni, sono le stesse sue parole: quindi mi pare che sia più opportuno mantenere l'armonia della legge e la frase di rito perchè quanto lei propone è già detto nell'articolo 201.

È questione di parole e mi pare che per questo non valga la pena di affrontare una votazione su un emendamento che non sposterebbe niente, almeno quanto al merito.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, mantiene l'emendamento?

N E N C I O N I . Insisto, per le ragioni che ho detto prima.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Nencioni ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 524 del Codice di procedura penale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti la parte dell'articolo unico concernente i primi tre commi dell'articolo 531 del Codice di procedura penale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sul quarto comma i senatori Nencioni, Massari, Moltisanti, Barbaro, Greco e Franza hanno presentato il seguente emendamento:

« Al quarto comma dell'articolo 531 dopo le parole: " articoli 167 e seguenti " inserire le altre: " del codice di procedura penale, al suo domicilio reale, anche quando vi sia stata elezione di domicilio " ».

N E N C I O N I . Non insistiamo.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Vorrei, signor Presidente, che fosse chiarito dal re-

latore un punto della sua relazione, per evitare equivoci. Nella relazione il senatore Azara dice: « Il testo dei commi aggiunti nel testo del progetto governativo, è il seguente: " Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del Pubblico Ministero è depositata nella Cancelleria della Corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente " ».

Il Governo, già in sede di Commissione, nella persona di chi vi parla, si era opposto a questo emendamento e si oppone ancora in questo momento. Se il senatore Azara dichiara di non insistere per la notifica della requisitoria al ricorrente, bene. Diversamente devo insistere nella mia opposizione. Difatti la notifica al ricorrente non è assolutamente ammissibile nel rito penale, davanti alla Suprema Corte, perchè la parte in quella sede, in un certo senso, non esiste. Esiste il difensore, presso cui la parte ha eletto domicilio, che la rappresenta a tutti gli effetti. Senza dire che il voler far notificare la richiesta dal Procuratore generale alla parte, oltre che portare una perdita di tempo notevolissima, contrasta con gli articoli 533 e 534 del Codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario di Stato, ella pertanto presenta un emendamento al testo della Commissione nel senso di ripristinare il testo governativo.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Esattamente.

A Z A R A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A Z A R A , *relatore.* Quando io proposi, con l'intenzione di trovare una via d'accordo, l'emendamento cui accennava il Sottosegretario di Stato, qualcuno sollevò eccezioni ed io lo ritirai. Evidentemente non ne è stata presa nota nel verbale della Commissione.

Fu poi presentato l'emendamento Papalia, su cui si raccolse l'adesione della maggioranza della Commissione, che lo adottò.

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O . Vorrei far presente al Senato, perchè non si cada in equivoci, che questa legge dette luogo ad un'ampia ed anche dotta discussione in Commissione. Dal senatore Papalia fu proposta questa nuova forma che modifica sostanzialmente tutto il sistema della procedura dei ricorsi in Cassazione, in quanto introduce per la prima volta una notifica al ricorrente, mentre tutto il sistema della Cassazione esclude le parti, ed ammette soltanto i difensori. Questa proposta del senatore Papalia fu a sua volta in un primo momento accettata dal relatore senatore Azara. Successivamente, essendosi fatte rilevare queste difficoltà, anche il senatore Picchiotti, come oggi ha ripetuto, affermò (ed io penso che egli abbia ragione su questo punto) che questo sistema di notificare anche alla parte la requisitoria, invece di semplificare, complica le difficoltà di cui discutiamo. Il senatore Azara ritirò pertanto il suo emendamento. Senonchè il senatore Papalia ritornò sulla primitiva proposta e propose la formulazione che oggi si legge, cioè la notifica alla parte a norma dell'articolo 167. Questa formulazione non accettata dal relatore e, mi permetto di aggiungere, anche da me quale Presidente della Commissione, fu però approvata da una lieve maggioranza, onde oggi questo è il testo della maggioranza della Commissione. Io dichiaro però che una notevole parte dei Commissari non era d'accordo e oggi accetta l'emendamento del Governo.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P A L O Z Z A . Io vorrei una spiegazione nello svolgimento della votazione, perchè abbiamo un testo approvato dalla Commissione. Non dico che non si possa modificare il testo della Commissione. L'onorevole Sottosegretario, come rappresentante del Governo, potrà chiedere delle modificazioni,

ma tutte queste spiegazioni, in verità, non le comprendo, perchè per la Commissione deve restare ferma la formulazione approvata. Se taluno ha cambiato parere, oggi voterà in altro modo.

P R E S I D E N T E . Senatore Capalozza, ella si è rivolto implicitamente alla Presidenza manifestando la sua sorpresa per il fatto che ho tradotto in emendamento del Governo il discorso dell'onorevole Sottosegretario. Il Governo, a termini di Regolamento, ha diritto in ogni stadio della discussione di presentare degli emendamenti. Il fatto che si stia discutendo il testo formulato e approvato dalla Commissione non impedisce al Governo di proporre emendamenti. La pregherei pertanto di dichiarare come intende votare sullo emendamento.

C A P A L O Z Z A . È evidente che voto come ho votato in Commissione, come la quasi unanimità della Commissione ha votato. Desidero spiegare, però, che non ho affatto criticato il comportamento dell'onorevole Presidente, semmai il comportamento di taluni membri della Commissione, i quali hanno ritenuto di dover dare delle spiegazioni sul come si è arrivati a quella maggioranza. C'è un testo della Commissione e mi sembra che il testo della Commissione dovrebbe essere, almeno dalla Commissione, sostenuto in Aula!

P I C C H I O T T I . Sono passati tre giorni e tre giorni sono lunghi anche per i ripensamenti. La Commissione tre giorni fa era d'accordo e, naturalmente, in questi tre giorni ha tutto il diritto di non essere più d'accordo...

J O D I C E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J O D I C E . È bene che ciascuno assuma la propria responsabilità. Io intendo chiarire la situazione che si è verificata in sede di Commissione. In sede di Commissione si è stati tutti d'accordo nello stabilire che quando il procuratore generale chiede che il ricorso venga deciso in Camera di consiglio, la requisitoria deve essere depositata e dalla requisitoria deve essere data comunicazione non soltanto al difensore, ma anche al ricorrente. Era questa l'innovazione democratica che noi intendevamo fare, rispettando e garantendo maggiormente il diritto della difesa. Il disaccordo è sorto semplicemente quando si è trattato di stabilire dove bisognava mandare la notifica al ricorrente, perchè si è cominciato a parlare di ricorrente che si sposta dal posto nel quale fa ricorso in altro luogo, dal momento che fa il ricorso a quando viene discusso: su questo punto è sorto contrasto, per cui si è addivenuti alla conclusione di rimettere tutto in Aula; ma era pacifico ed acquisito che la Commissione era d'accordo sul fatto che la notifica della requisitoria del procuratore generale che chiudeva la discussione in Camera di consiglio, dovesse essere notificata al ricorrente.

Noi vogliamo che questo resti fermo, e vogliamo che ciascuno si renda conto del perchè a tre giorni di distanza è stato modificato un orientamento che era stato tenuto in Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire il quarto comma del testo proposto dalla Commissione per l'articolo 531 del Codice di procedura penale con il quarto comma del testo proposto dal Governo, che è del seguente tenore:

« Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la requisitoria del pubblico ministero è depositata nella cancelleria della corte e dell'avvenuto deposito è dato immediato avviso al difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, può presentare istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al presidente del collegio che deve

giudicare. Se tale istanza è presentata, la corte giudica in udienza pubblica ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'approvazione di questo comma importa il ripristino anche del quinto comma del testo governativo di cui do lettura:

« Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore, il predetto avviso è notificato al difensore d'ufficio all'uopo nominato dal presidente ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ultimo comma.

CEMMI, *Segretario*: « Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 189 ».

PRESIDENTE. Il senatore Ottolenghi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, questo comma con il seguente:

« L'istanza, sottoscritta dal ricorrente o dal difensore, è trasmessa, senza alcuna formalità, a mezzo di lettera raccomandata, alla Cancelleria della Sezione della Corte di cassazione dinanzi alla quale pende il ricorso. Può altresì essere proposta nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 198 ».

Il senatore Ottolenghi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

OTTOLENGHI. Insisto unicamente perchè l'emendamento non crea una novità nel nostro sistema processuale, ma tende ad eliminare un equivoco d'interpretazione che potrebbe sorgere nel testo della Commissione. Infatti il mio emendamento ha conservato la dizione del testo della Commissione con una precisazione idonea ad eliminare ogni equivoco. Spero che il Senato e la stessa Commissione saranno concordi su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

MAGLIANO. Onorevole Presidente, rilevo che nelle disposizioni dell'articolo 198 è compresa anche la forma della lettera raccomandata; quindi non vi è necessità di ulteriori specificazioni, essendo evidente che questa forma di istanza può essere ammessa.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, non sono favorevole all'emendamento; sono invece favorevole, contrariamente a quanto era previsto nel testo del disegno di legge del Governo, a che si applichi per intero la procedura stabilita dall'articolo 198. Sono favorevole ad inserire tutte le disposizioni contenute in questo articolo nel disegno di legge.

Ora, al fine di favorire maggiormente la difesa, il Governo si dichiara d'accordo che possa essere modificato il testo dell'articolo 531 come proposto dal Governo, accordando alla parte il diritto di servirsi di tutte le norme previste all'articolo 198 del Codice di procedura penale, per intero.

OTTOLENGHI. Il Governo accetta il testo della Commissione, ma il mio emendamento non è altro che un maggiore chiarimento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comprende quindi lei stesso che lo può ritirare.

OTTOLENGHI. Insisto al fine di evitare equivoci.

PRESIDENTE. Dal momento che il Governo ha dichiarato che il suo emendamento, senatore Ottolenghi, è sostanzialmente contenuto nel testo proposto dalla Commissione, una votazione nella quale il suo emendamento restasse soccombente potrebbe fare attribuire alla formula proposta dalla Commissione un diverso significato. Pertanto la prego di riflettere se non sia il caso di ade-

rire all'invito che le è stato rivolto e di ritirare il suo emendamento.

OTTOLENGHI. La ringrazio, onorevole Presidente, dell'invito. Io pregherei lo onorevole Sottosegretario e il Presidente della Commissione di dare atto che l'articolo 198 in quel capoverso che facoltizza la parte, ricorrente o difensore, ad inviare una istanza, non prescrive che questa istanza sia soggetta alla formalità dell'autentica. Chiedo cioè che si dia almeno atto di questa circostanza ai fini interpretativi, per evitare di creare possibilità di interpretazioni diverse. (*Cenni di diniego dell'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*).

Non siamo noi, onorevole Sottosegretario, a sostenere questa interpretazione; sarà il Supremo Collegio, che vorrà creare degli inciampi (mi sia lecito dirlo con la consueta franchezza), perchè la Cassazione ha tutto lo interesse a paralizzare i ricorsi. (*Proteste del relatore senatore Azara*).

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Alla Cassazione interessa solo la giustizia!

OTTOLENGHI. Comunque, onorevole Presidente, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento, perchè riconosco che la dizione dell'articolo 198 comprende anche quelle precisazioni che intendevo fare. Prego soltanto il Senato di sottolineare per lo meno questa nostra interpretazione del predetto articolo 198.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non si associa a questa sottolineatura, tanto per intenderci.

OTTOLENGHI. Allora il Governo è contro i ricorrenti! Vuole paralizzare i ricorsi in Cassazione.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Santo cielo, vi mettete sempre dalla parte del torto, volutamente! Il Governo ha creduto di favorire i ricorrenti accedendo all'emendamento che fu proposto in Commissione, credo, dal senatore Papalia, quando si disse che non c'era nessun motivo per obbligare il difensore a presentare l'istanza esclusivamente a Roma, e ha acconsentito a che si applichi l'ultimo comma dell'articolo 198 del Codice di procedura penale, facoltizzando così il ricorrente e il suo difensore a presentare, davanti al Cancelliere del Pretore del luogo ove essi si trovano, l'istanza.

OTTOLENGHI. Noi non siamo contro il Governo... (*Commenti e ilarità*). Qui non si tratta di Governo e di opposizione; siamo fra avvocati e ci preoccupiamo della tutela dei nostri diritti e della dignità della toga!

PRESIDENTE. Poichè il senatore Ottolenghi ha ritirato il suo emendamento, passiamo alla votazione dell'ultimo comma del testo della Commissione, accettato dal Governo, che rileggo:

« Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni dell'articolo 198 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo unico nel suo complesso, con le modifiche apportate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni prevenute alla Presidenza.

CEMMI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ravvisino urgente disporre senza ulteriore indugio la prosecuzione dei lavori del Molo Colombo nel porto di Civitavecchia per il bacino di evoluzione delle navi-traghetto, bacino che deve essere approntato entro il 1960.

Diversamente l'interruzione del lavoro impedirebbe il compimento dell'opera per la data prestabilita e, con gli inevitabili licenziamenti, aggraverebbe la già pesante situazione economica di Civitavecchia e delle zone circostanti, mentre con l'estensione ed il completamento dei lavori previsti si assicurerebbe il lavoro, a tutto il 1960, ai 170 operai attualmente occupati e si avrebbe la possibilità di assorbimento di altre unità lavorative, con la certezza che l'opera sarebbe realizzata per l'entrata in funzione del servizio delle navi traghetto (350).

ANGELILLI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se rispondono al vero le informazioni giornalistiche secondo le quali l'anno scolastico verrebbe a chiudersi al 31 maggio 1959 con un anticipo di 13 giorni sulla data già precedentemente fissata.

Da qualche tempo difatti è invalsa l'abitudine da parte del Ministero della pubblica istruzione di dare o mutare disposizioni con semplici circolari anche in sostituzione di norme di legge.

Se rispondessero al vero le sopra accennate informazioni giornalistiche, e tutto dà a credere che esse non siano campate a vuoto, gravi preoccupazioni per l'avvenire della scuola pubblica si presenterebbero a noi congiuntamente a quelle delle famiglie italiane.

Non esistono per tale mutamento di calendario nè le ragioni indicate dai giornali (calura estiva ai primi di giugno) nè fatti contingenti (elezioni) che possano richiedere l'uso delle aule per scopi extrascolastici.

Chiede perciò che il Ministro lo rassicuri sul mantenimento del calendario scolastico già fissato (351).

ZANONI

Al Ministro dell'interno, per sapere se approva il decreto del Prefetto di Catanzaro del 22 febbraio 1959 col quale si annulla la delibera n. 5 del febbraio 1959 del comune di Strongoli e gli atti del concorso al posto di secondo applicato dello stesso Comune e se non ritiene che, adducendo un vizio di forma, si sia commesso un grave sopruso ai danni del vincitore del concorso; come spiega che il Segretario della Democrazia Cristiana di Strongoli, prima ancora che la delibera n. 5, successivamente annullata, fosse stata spedita in Prefettura, aveva potuto avere telegrafiche assicurazioni dal Segretario provinciale della Democrazia Cristiana che il concorso sarebbe stato annullato; se non ritiene che quanto sopra denunziato costituisce una nuova manifestazione di discriminazione in contrasto con le stesse dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio (352).

SPEZZANO

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga che costituisca una aperta violazione di legge il ritiro del porto d'armi per uso da caccia al signor Eugenio Falbo di Caccuri (Catanzaro) avvenuto in data 14 novembre 1956 e il decreto della Questura di Catanzaro n. 383225 del 7 febbraio 1959, con il quale non viene accolta la domanda per il rilascio del permesso di porto d'armi — prodotta dal detto Falbo — in base all'inesistente motivo che il Falbo non avrebbe i requisiti richiesti dall'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I precedenti penali del Falbo sono ottimi e quindi non si verifica il caso previsto nella suricordata norma di legge. Infatti a carico del Falbo vi è solo una denunzia per violazione degli articoli 644 e 645 Codice penale che non hanno nulla a che vedere con i casi previsti dall'articolo 43 della legge di pubblica sicurezza.

Quali provvedimenti intenda prendere perchè la legge venga rispettata ed i cittadini siano uguali di fronte alla stessa (353).

SPEZZANO

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali criteri hanno guidato la Questura di Milano per denunciare in stato di arresto, privandolo anche di una autorizzazione amministrativa, fonte per l'interessato di lavoro e di vita, il *detective* privato Tommaso

Ponzi di Milano che, sia pure con esuberanza giovanile, aveva stroncato una turpe attività di contraffazione di medicinali delle note case « Squibb » e « Maggioni », fornendo alla Squadra mobile le prove dell'illecito, mentre venivano denunciati a piede libero i trafficanti, gli speculatori ed i contraffattori.

Tommaso Ponzi ricevette per atti di civico coraggio medaglia d'oro ed è vissuto nella legalità e nel rispetto dei diritti altrui (354).

NENCIONI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per conoscere ampiamente quali sono le prospettive per la elettrificazione delle linee ferroviarie della Lombardia meridionale comprendendo in esse la linea Milano-Cremona-Mantova; la Cremona-Treviglio-Bergamo; la Parma-Piadena-Brescia.

L'interrogante ritiene che, a scadenza non lontana, la soluzione definitiva si impone sotto pena di una graduale depressione economica della fascia meridionale della Lombardia tagliata fuori dai traffici pulsanti dell'Italia del nord (671).

ZANONI, GOMBI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire la legalità nella gestione del Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana che ha sede in Bari. Ciò perchè gli abusi e gli sperperi che caratterizzano l'attuale gestione commissariale, che si trascina da lunghi anni con evidente pregiudizio degli interessi dei consorziati, rendono manifesta ed indifferibile la necessità di imprimere un ritmo di regolarità all'amministrazione del cennato Ente, restituendolo ai suoi organi legittimi.

L'interrogante, invero, è a conoscenza che l'ingegner Pasquale Gerardi, commissario straordinario da circa 4 anni, del citato Ente, informa la sua condotta amministrativa ad atti di favoritismo, che culminano nella concessione di prebende, assolutamente ingiustificate, ad amici personali e di partito (quello della democrazia cristiana, s'intende), e si giova dei mezzi e della organizzazione del medesimo Ente per scopi privati (672).

MASCIALE

Al Ministro del tesoro, per sapere se crede disporre che dai competenti uffici si provveda a dare immediata esecuzione al Decreto ministeriale 2904089 del 3 ottobre 1958, con cui al grande invalido Sergio Aniello (iscrizione n. 5103781, amministrato dalla madre Della Monica Luisa) — riconosciuto affetto da « schizofrenia », a seguito dei nuovi accertamenti sanitari praticati dalla Commissione medica di Napoli in data 4 marzo 1951 — si concedeva la « pensione a vita di prima categoria a decorrere dal 27 maggio 1950 con superinvalidità E-F ed indennità di accompagnamento » (673).

ALBERTI

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se intenda accogliere la richiesta degli abitanti di Valle Lomellina che da tempo rivendicano un procaccia per le cascine.

Il comune di Valle Lomellina (Pavia) ha una popolazione di 3.255 abitanti con cascine distanti nel complesso per 35 chilometri. Attualmente il servizio viene esercitato da un procaccia comunale, il quale non potendo recapitare la posta nelle cascine, che sono sparse nel perimetro territoriale, la deposita nei negozi da dove viene consegnata agli abitanti delle cascine quando vanno a fare la spesa. Questo fatto è di grave danno agli abitanti delle cascine perchè la posta sovente giace nei negozi per due o tre giorni. L'interrogante chiede al Ministro di prendere in considerazione la richiesta di un procaccia supplementare per il regolare espletamento della posta anche nelle cascine (674).

LOMBARDI

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che alle vedove dei dispersi in guerra, dichiarati irreperibili, il Ministero del tesoro ha concesso la pensione di guerra

con relativo certificato di pensione definitiva, mentre la Previdenza sociale di Pavia per liquidare la pensione alle vedove, pretende il certificato di morte presunta rilasciato dal Tribunale; considerato che per ottenerlo occorre circa un anno con almeno lire 60.000 di spesa;

gli interroganti chiedono al Ministro se è possibile trovare una procedura analoga a quella adottata dal Ministero del tesoro, autorizzando le sedi provinciali a concedere la riversibilità, almeno a quelle vedove di guerra già in possesso del decreto di pensione a vita avvalendosi del modello 69 rilasciato dagli uffici competenti.

Con questa procedura si mettono le vedove di guerra nella condizione di percepire la pensione della Previdenza sociale con risparmio di tempo e di spese (675).

LOMBARDI, VERGANI, BOCCASSI

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali iniziative si intendano assumere per tonificare il mercato del vino e se, soprattutto, si prenderanno in considerazione le proposte avanzate agli organi ministeriali competenti dalla Confederazione coltivatori diretti, e cioè:

1) il ripristino delle agevolazioni fiscali per la distillazione dei vini scadenti, dando al provvedimento stesso carattere di stabilità e continuità nel tempo in modo che esso possa operare automaticamente ogni qualvolta occorra ristabilire l'equilibrio di mercato e favorire l'assorbimento dei prodotti avariati o di dubbia conservabilità;

2) la concessione tempestiva di più ampi finanziamenti a titolo di contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti occorrenti per la concessione di congrui acconti agli agricoltori produttori conferenti, per favorire la possibilità di pronti ritiri di vino da parte delle cantine sociali e degli enopoli;

3) la riduzione delle sovracontribuzioni e delle addizionali sull'imposta di consumo sul vino;

4) l'applicazione più rigida dei provvedimenti vigenti contro le frodi e le sofisticazioni (si gradirebbe conoscere le risultanze della lotta contro le frodi secondo le notizie più recenti, a completamento della risposta data all'interrogante a una interrogazione precedente sull'argomento);

5) l'intervento dello Stato per un'attiva campagna di propaganda del consumo dei vini italiani (676).

DESANA

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se corrisponda al vero la notizia secondo la quale sarà fra breve messo in circolazione un film straniero che, in occasione della recente sua presentazione a Venezia, fu definito da organi di stampa solitamente assai tolleranti come assai più prossimo alla pornografia che all'arte;

se — in tal caso — ritenga che i pregi estetici del film stesso siano di così eccezionale altezza da giustificare una siffatta indesiderabile autorizzazione, che si aggiunge alle troppe, troppo largamente accordate in casi simili (677).

PIASENTI, MONETI, ZACCARI, BELLISARIO, BALDINI

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 13 marzo 1959

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 13 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle interpellanze:

MILILLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga giunto il momento di prendere in serio esame la questione della istituzione, a decorrere dall'anno accademico 1959-60, di una Università in Abruzzo, pur limitata ad alcune facoltà.

L'Abruzzo è, con la Lucania e la Calabria, una delle tre regioni tuttora prive di una sede universitaria e i suoi giovani

sono costretti o a frequentare, con grande disagio e dispendio aggravato dallo stato tutt'altro che soddisfacente delle comunicazioni ferroviarie, gli Istituti di altre città (Roma o Bologna), o, peggio, a rinunziare alla prosecuzione degli studi ciò che mortifica quelle popolazioni giustamente fiere delle loro tradizioni culturali e — come è stato rilevato anche in un recente convegno di studenti tenuto a Pescara — non ne favorisce il progresso civile.

Ma la rapida soluzione del problema si impone soprattutto, anche in relazione al ventilato piano decennale della scuola nel quadro e come presupposto di quel programma di industrializzazione e di sviluppo economico, di cui da anni si parla e al quale bisogna finalmente dare concreto avvio, se si vuole davvero la rinascita di una terra fra le più trascurate d'Italia e pur così ricca di risorse (103).

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — *a*) sull'inverosimile confusione posta in essere a Fano dai consiglieri già componenti la Giunta comunale dimissionaria i quali continuano ad amministrare come se dimissionari non fossero e neppure si presentano al Consiglio comunale da essi stessi convocato o convocato dal Prefetto, sia per il doveroso rendiconto del loro operato, sia per contribuire ad assumere le deliberazioni che, sempre — e tanto più durante la vacanza dell'organo esecutivo comunale — il Consiglio è competente a prendere; *b*) sulle patenti violazioni della legge comunale e provinciale poste in essere per consumare questa autentica beffa continuata ai consiglieri adempienti ed ai cittadini tutti; *c*) sullo stato di pauroso disavanzo della finanza comunale, cui non è estranea la cupidigia di potere dei componenti la cessata Giunta, solo preoccupati di restare gli unici depositari di una funzione che più non hanno e di approfittare della presente situazione per sfuggire ad ogni controllo consigliare (107).

PARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — L'interpellante ravvisando nel trattamento usato dalle Autorità di polizia di Palermo e della frontiera francese al sig. Alain Godon, cittadino francese, ed alle signorine Meta Berchtold, Margherita De Vincenti e Maddalena Bonnet, cittadine svizzere, una violazione delle norme di diritto che devono regolare l'ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini stranieri, chiede quali disposizioni intenda adottare che, revocando provvedimenti abusivi, stabiliscano direttive chiare e degne di un Paese democratico in materia. E poichè tali misure sembrano ispirate dal proposito di impedire all'azione di assistenza organizzata da Danilo Dolci nelle zone più diseredate della Sicilia di valersi della collaborazione volontaria di cittadini stranieri, chiede anche assicurazioni perchè le Autorità di governo siano perlomeno invitate a non ostacolare, se non ad appoggiare l'opera altamente benemerita svolta da Danilo Dolci (122).

La seduta è tolta (*ore 20,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari